

# Assicurazione Multigaranzia per piccole e medie imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

**AXA Assicurazioni S.p.A.**



**Prodotto: "AZIENDA PROTETTA - LINEA PMI"**

Data ultima edizione: giugno 2024  
Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: [www.axa.it](http://www.axa.it) ; PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it)


AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2022), ammonta a € 724 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 492 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo. Il solvency ratio al 31 dicembre 2022, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 210% post dividendo prevedibile.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: [www.axa.it](http://www.axa.it)

Al contratto si applica la legge italiana.

 <b>Che cosa è assicurato?</b>	
<b>Sezione A - INCENDIO ALL RISKS</b>	<p>La Sezione A - INCENDIO ALL RISKS prevede una garanzia base prestata in forma All Risks, cioè AXA, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso (si veda in particolare le relative esclusioni e delimitazioni di garanzia Incendio All Risks). Relativamente alla Sezione A - "Incendio All Risks" il pagamento dell'indennizzo per qualsiasi tipo di danno indennizzabile è effettuato previa detrazione della franchigia base per sinistro indicata nella scheda di polizza, salvo quanto successivamente diversamente indicato nel normativo di polizza.</p> <p>A titolo esemplificativo sono compresi i seguenti rischi: incendio; fulmine; caduta di aeromobili, satelliti, meteoriti; rovina ascensori e montacarichi; atti dolosi, vandalici, sabotaggi, tumulti popolari, scioperi, sommosse; eventi atmosferici, grandine, sovraccarico di neve; fuoriuscita di acqua, gelo che comporti spargimento d'acqua; danni consequenziali, spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, le spese per trasloco del contenuto rimasto illeso.</p> <p>Sono inoltre sempre operanti le seguenti garanzie: Universalità; Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate; Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare; Trasloco delle cose assicurate; Atti di terrorismo; Contenuto all'aperto; Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre; Merci, attrezzi e utensili trasportati; Spese di salvataggio; Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione; Onorari di riprogettazione del fabbricato; Spese di ricerca e riparazione del guasto; Rottura di lastre o insegne; Modifiche e variazioni a Fabbricato e Macchinario, Buona fede; Rinuncia alla rivalsa; Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi; Selling price; Deroga alla proporzionale; Anticipo indennizzo.</p>



## Che cosa è assicurato?

<b>Garanzie Opzionali INCENDIO ALL RISKS</b>	La copertura Incendio All Risks può essere integrata mediante le seguenti Garanzie Opzionali: <ul style="list-style-type: none"><li>• RISCHIO LOCATIVO (A1) copertura alternativa al Fabbricato (A1);</li><li>• MERCI in aumento (Flottanti) (A3);</li><li>• MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4);</li><li>• FENOMENI ELETTRICI (A5);</li><li>• RICORSO TERZI (A6);</li><li>• SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7) al limite già previsto in base;</li><li>• VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8) (solo per alcune attività);</li></ul>
<b>Garanzie Opzionali INCENDIO ALL RISKS</b>	La copertura Incendio All Risks può essere integrata mediante le seguenti Garanzie Opzionali: (Segue) <ul style="list-style-type: none"><li>• LASTRE - Rottura lastre e insegne in aumento (A9);</li><li>• CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO (A11), si tratta di alcune garanzie opzionali operanti con esplicito richiamo (es. clausola "LEA01 -Fabbricati in leasing con formula a valore residuo" o clausola "CA02 - Danni da eventi atmosferici per cose all'aperto"), SW01 – Clausole property - Allegato Smart Working (specifica per imprese che svolgono attività anche in smart working e/o telelavoro) e di clausole dedicate inseribili in polizza con apposito allegato riservato solo ad alcune attività particolari (es. caseifici, salumifici, settore vitivinicolo, birrifici, oleifici, meccanici e riparatori di veicoli);</li><li>• DANNI AD ARREDAMENTO E GIOCHI ALL'APERTO (CA02)</li><li>• TERREMOTO (TERREM): copre i danni provocati ai beni assicurati dal terremoto.</li><li>• INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA): copre i danni alle cose assicurate da inondazione o alluvione.</li><li>• PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF): copre i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici</li><li>• DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI AI PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI (ENPS): copre i danni materiali e diretti ai pannelli solari e fotovoltaici per effetto di grandine ed eventi atmosferici.</li><li>• GRANDINE SUI FRAGILI in aumento (GR): copre i danni materiali direttamente causati dalla grandine.</li><li>• INTEGRAZIONEDANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO (ALLAG): copre i danni da: bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua; bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana con o senza rottura degli stessi avvenuti a causa degli eventi atmosferici e/o grandine.</li><li>• EVENTI ATMOSFERICI A FABBRICATI APERTI, TETTOIE, TENDE ALL'APERTO (ENAPE): copre i danni materiali e diretti da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati</li></ul>
<b>Sezione B - DANNI INDIRETTI</b>	La Sezione B - DANNI INDIRETTI prevede le seguenti garanzie: <ul style="list-style-type: none"><li>• MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (B1);</li><li>• INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2) oppure in alternativa la garanzia INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2);</li><li>• PERDITA PIGIONI (B3).</li></ul>
<b>Sezione C - FURTO e RAPINA</b>	La Sezione C - FURTO e RAPINA prevede una partita C1 - "CONTENUTO FURTO" con una copertura base, con le seguenti garanzie: <p>a) furto con rottura e/o scasso; uso fraudolento di chiavi, furto con scalata, furto con introduzione clandestina; b) rapina od estorsione avvenuta nei locali anche se iniziata dall'esterno; c) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; d) guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi; e) atti vandalici commessi dagli autori del furto; f) portavalori. Previste inoltre 1) spese ed onorari del perito; 2) spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti; spese per la sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura dei locali; 3) ricostruzione degli enti particolari sottratti o danneggiati. Sono sempre operanti le seguenti disposizioni normative: Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia; Furto commesso da prestatori di lavoro; Furto con rottura dei vetri delle vetrine; Contenuto presso terzi o presso magazzino separato; Contenuto presso fiere e mostre; Furto pannelli solari o fotovoltaici;; Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato; Esistenza di procedure concorsuali; Trasloco delle cose assicurate; Coesistenza di assicurazione trasporti; Selling price.</p> Per le Merci a più elevato rischio furto (rischi classificati nelle categorie più grave di Tariffa) è prevista una franchigia assoluta.



## Che cosa è assicurato?

<b>Garanzie Opzionali FURTO e RAPINA</b>	<p>La copertura può essere integrata mediante Garanzie Opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• INTEGRAZIONE VALORI (C2);</li><li>• GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento al limite di garanzia base (C3);</li><li>• FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4)</li><li>• VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5);</li><li>• CLAUSOLE OPZIONALI FURTO (C6), cioè alcune clausole Furto opzionali che regolano la presenza di impianti di allarme e di garanzie particolari quali: "C828 - Distributori automatici"; "CA3 - Cose all'aperto"; "C212 - Stazioni di servizio e/o autolavaggi"; "FTEM - Furto verificatosi in occasione di terremoto"; "FES - Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici" e di clausole dedicate inseribili in polizza con apposito allegato riservato solo ad alcune attività particolari (es. meccanici e riparatori di veicoli). Infine, alcune clausole opzionali che regolano determinati aspetti del rischio e/o condizioni di operatività della garanzia: Impianto di allarme antifurto collegato (434B); Impianto di allarme antifurto generico (488C); Aggravamento rischio Furto (450C).</li></ul>
<b>Sezione D - GUASTI MACCHINE</b>	<p>La Sezione D - GUASTI MACCHINE prevede la copertura assicurativa, per le APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) e per il MACCHINARIO (D2), collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da: a) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; b) imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra; c) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; d) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore; e) errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; f) rovesciamento di liquidi in genere; g) traboccamento, rigurgito della rete fognaria; h) gelo, valanghe, ghiaccio.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo per qualsiasi tipo di danno indennizzabile è effettuato previa detrazione dello scoperto con il relativo minimo (o franchigia) per sinistro indicata nella scheda di polizza per le APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) e per il MACCHINARIO (D2), (salvo quanto diversamente indicato nel normativo di polizza).</p>
<b>Sezione E - ASSISTENZA INFORMATICA</b>	<p>La Sezione E - ASSISTENZA INFORMATICA, prevede le seguenti prestazioni: 1) Rispristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Office" e dell'Apparato Digitale "Mobile"; 2) Rispristino dell'operatività della Rete Dati; 3) Intervento a seguito di virus (sull'Apparato Digitale "Office" e sull'Apparato Digitale "Mobile"). Previsti in garanzia massimo 2 interventi per anno sugli Apparat Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparat Digitali "Mobile".</p> <p>Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p>
<b>Sezione F - RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	<p>La Sezione F - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede la GARANZIA BASE R.C.T. (F1) che protegge l'imprenditore nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività indicata in polizza. La garanzia base R.C.T. dell'azienda opera anche per i danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati ad azienda.</p> <p>Sono sempre operanti le seguenti garanzie R.C.T.: Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio; Danni da interruzione di attività; Danni da inquinamento accidentale; Smercio in regime "Claims made"; Committenza di lavori di straordinaria manutenzione; Cessione di lavori in subappalto (fino al 50% del Fatturato); Danni a mezzi sotto carico e scarico; Danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata; Responsabilità personale degli addetti - R.C. rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa; Responsabilità derivante dall'uso di armi per legittima difesa;</p> <p>Normalmente alla copertura base R.C.T. è abbinata anche la GARANZIA R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (F5) in tal caso l'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge.</p> <p>La garanzia R.C.T. può essere limitata anche alla "R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO" (F9), si tratta di una garanzia alternativa alla copertura base F1, da proporre qualora l'Assicurato sia solo proprietario del Fabbricato (affittato a terzi che vi esercitano un'attività).</p>



## Che cosa è assicurato?

<b>Sezione F - Garanzie Opzionali RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	<p>La copertura assicurativa R.C.. può essere integrata con le seguenti Garanzie Opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LAVORI PRESSO TERZI (F2) per le attività che prevedono la posa in opera o attività presso terzi, copre i danni arrecati a terzi in ambito lavori;</li><li>• CLAUSOLE OPZIONALI R.C. (F3), si tratta di alcune clausole opzionali di Responsabilità Civile specifiche per coprire alcuni rischi particolari quali: <b>Cessione di lavori in subappalto senza limiti (A900)</b>; "Danni a cose di terzi movimentate (E707)"; "Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708)"; "Cose portate dai clienti (E444)"; "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)"; "Assicurato aggiunto per la proprietà dei fabbricati aziendali (E001)"; "Prova e collaudo veicoli (PCV)"; "Danni a veicoli di terzi in consegna o custodia (DVC)"; "Lavoratori stagionali (STAG)" SW02 - Clausola RCT – Allegato Smart Working (specifica per imprese che svolgono attività anche in smart working e/o telelavoro) e di clausole dedicate inseribili in polizza con apposito allegato riservato solo ad alcune attività particolari (es. meccanici e riparatori di veicoli);</li><li>• R.C. POSTUMA (F4), copre i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori; acquistabile solo per alcune tipologie di attività assicurabili e con formulazioni specifiche in base al tipo di attività esercitata. La copertura può essere ampliata con clausole opzionali: "A360 - Estensione all'attività pregressa Clienti non AXA"; "A361 - Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici"; "A362 - Estensione ricerca guasti".</li></ul> <p>La copertura assicurativa R.C.T./R.C.O. può essere integrata con le Garanzie Opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• R.C. MALATTIE PROFESSIONALI (F6), copre la responsabilità del datore di lavoro per malattie professionali; si tratta di una copertura complementare alla garanzia R.C.O.;</li><li>• R.C. DATORIALE (F7). Questa garanzia copre le perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento promosse da ex dipendenti, dipendenti o potenziali dipendenti dell'impresa Contraente per: loro licenziamenti illegittimi o ingiustificati; mancata assunzione o promozione; ingiustificato provvedimento disciplinare; inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni (compreso il regolamento (UE) GDPR n. 2016/679); qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro (discriminazione, molestie, mobbing), ferme le relative esclusioni e delimitazioni specifiche di garanzia.</li></ul> <p>Per le imprese produttrici la copertura assicurativa R.C.T. può essere integrata mediante l'inclusione dell'assicurazione R.C. PRODOTTI (F8).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La Garanzia Opzionale R.C. PRODOTTI (F8), copre i danni derivanti da difetto del prodotto e consente al produttore di trasferire il rischio in capo alla compagnia assicuratrice.</li><li>• Prevista la possibilità di prestare le seguenti coperture opzionali: P50 - "Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in USA e Canada - Esportazione diretta" e la garanzia P77 o P77A - "Ritiro prodotti" e la garanzia P70 - "Tampering".</li></ul>
<b>Sezione G - TUTELA LEGALE</b>	<p>La Sezione G - TUTELA LEGALE prevede una GARANZIA BASE per la difesa degli interessi dell'Assicurato per alcune tipologie di controversie connesse all'attività a cui può essere abbinato il PACCHETTO SICUREZZA (relativo alle seguenti disposizione normative comprese le successive integrazioni o variazioni: D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sicurezza; D.Lgs. 196/2003 Codice della Privacy e successive modificazioni e integrazioni (compreso il regolamento (UE) GDPR n. 2016/679); D.Lgs. 193/2007 sicurezza alimentare HCCP; D.Lgs. 152/2006 Codice dell'ambiente; D.Lgs. 231/2001 Responsabilità di impresa).</p> <p>Prevista anche la copertura PROTEZIONE DEI DATI e REPUTAZIONE "on-line", si tratta di una garanzia volta a proteggere l'Assicurato per eventuali lesioni della reputazione "on-line" oppure per furto d'identità digitale o per controversie in tema di acquisti e vendite "on-line" ed E-Commerce.</p>



## Che cosa NON è assicurato?

### Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO ALL RISKS

AXA non è obbligata in alcun caso per:

- a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
- 1) atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
  - 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - 3) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazione della falda freatica;
  - 4) mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
  - 5) trasporto e/o movimentazione, all'interno o al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate - salvo quanto previsto al punto 11) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia";
  - 6) atti di terrorismo;
  - 7) terremoto, salvo se acquistata la garanzia (TERREM);
  - 8) inondazioni, alluvioni, salvo se acquistata la garanzia (INONDA);

se il sinistro è in relazione con tali eventi;

- b) i danni di:
- 1) guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in genere, e loro sistemi di azionamento/controllo, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla Sezione A - Incendio All Risks;
  - 2) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
  - 3) fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla Garanzia Opzionale A5 - "Fenomeni elettrici" o dalla garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)", se operanti; sempre che non siano causa di altri eventi indennizzabili a termini della Sezione A - Incendio All Risks, in questo caso AXA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- c) i danni causati da o dovuti a:
- 1) interruzioni di reazioni termiche, isothermiche, chimiche o da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla presente Sezione A - "Incendio All Risks";
  - 2) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, fessurazioni, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi - salvo quanto previsto per crollo e collasso strutturale di cui al punto 12) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia";
  - 3) errata manovra - salvo quanto previsto per la movimentazione interna di cui al punto 11) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia";
  - 4) effetti graduali degli eventi atmosferici;
  - 5) polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla presente Sezione A - "Incendio All Risks";
  - 6) animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, parassiti, virus, batteri od altri microrganismi, ecc.);
  - 7) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
  - 8) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate;
  - 9) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, peso, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
  - 10) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati;
  - 11) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, provviste o scorte alimentari, fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo quanto previsto dalla partita A4 - "Merci in refrigerazione", se operante;
  - 12) contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;

### Esclusioni Incendio All Risks



## Che cosa NON è assicurato?

13) bagnamento e/o allagamento causato da rottura accidentale, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana, salvo quanto previsto dalla garanzia ALLAG – “Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento”, se operante.

sempre che non siano causa di altri eventi indennizzabili a termini della presente Sezione, in questo caso AXA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Si intendono comunque esclusi:

- d) i danni commessi con dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;
- f) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 1.12 - “Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione”;
- g) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive (salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale A7 - “Spese di demolizione e sgombero in aumento”, se operante);
- h) i danni di furto, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti o perdite riscontrata in sede di inventario, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi (salvo quanto previsto dal punto 1) dell'Art. 1.6 - “Delimitazioni di garanzia”, per atti vandalici e per i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti);
- i) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- j) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - “Esclusioni Cyber e Dati - Property” delle “Norme comuni che regolano l'assicurazione”.

### Esclusioni Incendio All Risks

Sono, inoltre, esclusi:

- l) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.



## Che cosa NON è assicurato?

### Esclusioni specifiche Incendio All Risks

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

**1. Garanzia tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi - Guasti cagionati dai ladri** alle porte ed ai serramenti dei locali (punto 1) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti dei locali non indennizza i danni:

- causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo (regolati dall'Art. 1.7);
- da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- di fenomeno elettrico, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale A5 - "Fenomeni elettrici";
- di imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all'esterno e/o dei muri esterni dei fabbricati e delle relative dipendenze.

Relativamente ai **guasti cagionati dai ladri** alle porte ed ai serramenti dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate in occasione di furto o tentato furto restano esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione C - "Furto e Rapina", se operante tranne per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.

**2. Garanzia occupazione** (punto 2) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia occupazione non indennizza i danni:

- diversi da Incendio, Esplosione o Scoppio, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

**3. Garanzia eventi atmosferici** (punto 3) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia eventi atmosferici non indennizza i danni alle seguenti fattispecie:

- a) antenne, cavi aerei, gru e simili installazioni esterne;
- b) insegne e simili installazioni esterne (salvo quanto previsto dall'Art. 1.16 - "Rottura di lastre o insegne");
- c) enti all'aperto (compresi veicoli e natanti e imbarcazioni all'aperto), ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- d) merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
- e) tende esterne, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, serre e simili strutture in materiali fragili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto (salvo quanto previsto dall'Art. 1.8 - "Contenuto all'aperto");
- f) pannelli solari, fotovoltaici per effetto di eventi atmosferici e grandine, salvo quanto previsto dalla garanzia ENPS - "Danni da eventi atmosferici ai Pannelli solari / Fotovoltaici", se operante;
- g) fabbricati aperti da uno o più lati, pensiline, tettoie, e quanto in essi contenuto o posto sottotetto, per effetto degli eventi atmosferici, salvo quanto previsto dalla garanzia ENAPE - "Eventi atmosferici a fabbricati aperti, tettoie, tende all'aperto", se operante.

**4. Garanzia sovraccarico neve** (punto 4) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia sovraccarico neve non indennizza i danni alle seguenti fattispecie:

- fabbricati, tettoie in muratura, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o ricostruzione, ed al loro contenuto;
- fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano influenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- antenne, tegole, lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto.



## Che cosa NON è assicurato?

### **5. Garanzia accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici** (punto 5) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici (sempre ch  richiamata la partita PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici"), non indennizza i danni:

- causati alle cose assicurate da bagnamento e/o allagamento conseguente a infiltrazioni o all'occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana (salvo quanto previsto dalla garanzia ALLAG - "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento", se operante, per i danni direttamente causati alle cose assicurate da bagnamento e/o allagamento conseguente a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o sistemi di scarico dell'acqua piovana).

**6. Garanzia bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, serbatoi, vasche e silos (comprese valvole e raccordi) installati nel fabbricato o di pertinenza del Contenuto (punto 6) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia").

La garanzia bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido non indennizza i danni:

- a) da umidit , stitlicidio, insalubrit  dei locali;
- b) da rotture causate dal gelo (salvo quanto previsto al punto 7) "Danni da gelo" dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia");
- c) da rotture degli impianti automatici di estinzione (salvo quanto previsto al punto 8) "Danni da bagnamento o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)" dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia");
- d) di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos (salvo quanto previsto al punto 9) "Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos" dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia");
- e) da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di acqua, fogna e traboccamento di impianti (salvo quanto previsto al-punto 10) "Occlusione di condutture" dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia");
- f) da bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua oppure conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana in quanto assicurabili con la garanzia ALLAG - "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento";
- g) da usura, corrosione o difetti di materiali;
- h) da rottura di tubazioni interrate;
- i) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve oppure non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
- j) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- k) a pannelli solari, fotovoltaici, salvo se richiamata la partita PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici".

### **7. Garanzia danni da gelo** (punto 7) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia gelo non indennizza i danni:

- a) da bagnamento e/o allagamento causato da installazioni esterne, nonch  da macchinario, attrezzatura, tubazioni, condutture ed enti posti o installati all'esterno del Fabbricato oppure interrati;
- b) avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre 72 ore dall'assenza di attivit  lavorativa;
- c) da ricerca e riparazione guasti e/o relativa sostituzione delle condutture e tubazioni danneggiate dal gelo (salvo quanto previsto dall'Art. 1.15 - "Spese di ricerca e riparazione del guasto");
- d) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- e) a tubi interrati, impianti ed installazioni esterne in genere diversi da pluviali, grondaie (es. Macchinario, attrezzatura, vasche, serbatoi e simili installazioni in genere), dovuti a traboccamento di vasche o serbatoi, al Fabbricato se assicurata la partita Rischio Locativo.





## Che cosa NON è assicurato?

### Esclusioni specifiche Incendio All Risks

#### **8. Garanzia danni da bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)** (punto 8) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

Sono inoltre esclusi i danni a pannelli solari, fotovoltaici, salvo se richiamata la partita PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici".

#### **9. Garanzia danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos** (punto 9) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia danni di dispersione del liquido non indennizza i danni:

- derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
- di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

Sono escluse inoltre le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Resta salvo quanto eventualmente diversamente previsto con la garanzia opzionale "VINO" con allegati specifici alla scheda di polizza.

#### **10. Garanzia occlusione condutture** (punto 10) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

La garanzia occlusione condutture non indennizza i danni:

- alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- derivanti da bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, occlusione di condutture di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana dovuta ad eventi atmosferici e/o grandine (salvo quanto previsto dalla garanzia ALLAG - "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento", se operante).

#### **11. Garanzia movimentazione interna e/o urto di veicoli** (punto 11) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

Sono esclusi i danni subiti dal veicolo stesso e quelli alle cose trasportate o caricate sui veicoli (di proprietà dell'Assicurato o di terzi).

#### **12. Garanzia crollo e collasso strutturale** del fabbricato, dell'attrezzatura e/o dei macchinari (punto 12) dell'Art. 1.6 - "Delimitazioni di garanzia")

Sono esclusi i danni:

- per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore del fabbricato e/o dei macchinari;
- da crollo e collasso strutturale del fabbricato oggetto di modifica e/o ristrutturazione se verificatisi entro 2 anni dai suddetti lavori di modifica o ristrutturazione;
- a beni in costruzione o sui quali si eseguono i lavori di modifica e/o ristrutturazioni;
- dovuti o causati da errori di progettazione, di calcolo o errori di esecuzione;
- derivanti da smottamento, franamento, cedimento del terreno, inondazioni, alluvioni, terremoto, bradisismo, eruzione vulcanica;
- da collasso o crollo garantito da altre estensioni di garanzia previste in polizza.

#### **Garanzia Atti di terrorismo** (Art. 1.7)

L'Assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad Atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

#### **Garanzia rottura di Lastre o insegne** (Art. 1.16 - "Rottura di Lastre o insegne")

Relativamente alla garanzia rottura di Lastre o insegne non sono indennizzabili:

- le rotture derivanti da crollo di Fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- le rotture derivanti da lavori effettuati sulle Lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
- le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose;
- i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- le Lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
- le Lastre aventi valore artistico;
- i danni indiretti, conseguenti alla rottura di Lastre o insegne.



## Che cosa NON è assicurato?

### Ulteriori esclusioni specifiche Garanzie Opzionali Incendio

Relativamente alle insegne luminose, l'Assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.

Fermo restando quanto stabilito per precedenti "Esclusioni", valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche.

#### **MERCI IN REFRIGERAZIONE (A3)**

Relativamente alla garanzia "MerCI in refrigerazione (A3)" non sono indennizzabili i danni alle MerCI assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

#### **FENOMENI ELETTRICI (A5)**

Relativamente alla garanzia "Fenomeni Elettrici (A5)" non sono indennizzabili i danni:

- 1) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- 2) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
- 3) derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- 4) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;
- 5) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato;
- 6) da rovesciamento di liquidi;
- 7) indiretti.

#### **RICORSO TERZI (A6)**

Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi (A6)" l'Assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

#### **VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)**

Relativamente alla garanzia "VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)" non sono indennizzabili i danni:

- 1) subiti da natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette posti all'aperto (o sotto tende, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati) causati da eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve;
- 2) a natanti e imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
- 3) a bagaglio e/o alle cose caricate o poste sui veicoli stessi.

#### **Eventi Catastrofali: TERREMOTO (TERREM)**

Relativamente alla garanzia "TERREMOTO (TERREM)" non sono indennizzabili i danni:

- causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.

#### **Eventi Catastrofali: INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)**

Relativamente alla garanzia "INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)" non sono indennizzabili i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) alle MerCI la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per le



## Che cosa NON è assicurato?

- merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- e) a enti mobili all'aperto;
  - f) causati da bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
  - g) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo, salvo quanto previsto dall'Art. 1.7 - "Atti di terrorismo";
  - h) al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.

### **PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)**

Relativamente alla garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)" l'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) subiti da pannelli solari o fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia.
  - 2) estetici che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate con la presente garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici";
- Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche "Fenomeni Elettrici (A5)", previste dall'Art. 1.20 - "Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia Opzionali Incendio".

### **DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI AI PANNELLI SOLARI / FOTOVOLTAICI (ENPS)**

Relativamente alla garanzia "Danni da eventi atmosferici ai pannelli solari / fotovoltaici (ENPS)", sono esclusi i danni dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore.

### **INTEGRAZIONE DANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO (ALLAG)**

Relativamente alla garanzia "Danni da allagamenti in genere (ALLAG)", sono esclusi i danni alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani.

#### **Sono inoltre esclusi i danni:**

- subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati qualora il fabbricato nel quale vengono riposti abbiano caratteristiche inferiori e/o non conformi rispetto a quanto previsto dalla presente polizza (Art. 1.21 - "Delimitazioni del rischio - Caratteristiche costruttive e tolleranze" della Sezione A - Incendio);
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, insalubrità dei locali;
- dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione oppure a carenze o a deficienze della stessa;
- dovuti a difetti dei materiali utilizzati nella costruzione già noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- agli enti mobili posti all'aperto;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali;
- causati da mareggiata e penetrazione d'acqua marina;
- al Fabbricato, se assicurata la partita Rischio Locativo;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del bagnamento e/o allagamento sugli enti assicurati.

### **EVENTI ATMOSFERICI A FABBRICATI APERTI, TETTOIE, TENDE ALL'APERTO (ENAPE)**

Relativamente alla garanzia "Eventi atmosferici a fabbricati aperti, tettoie, tende all'aperto (ENAPE)", fermo quanto previsto dall'Art. 1.17 - Cose escluse dall'Assicurazione, sono esclusi i danni subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b) antenne, cavi aerei, gru e simili installazioni esterne;
- c) enti all'aperto (compresi veicoli e natanti e imbarcazioni all'aperto), salvo quanto previsto per "Contenuto all'aperto" della presente Sezione di garanzia;
- d) Merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
- e) Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- f) tende esterne, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto, salvo quanto previsto dal "Contenuto all'aperto" della presente Sezione di garanzia;

**Ulteriori esclusioni  
specifiche  
Garanzie Opzionali  
Incendio**



## Che cosa NON è assicurato?

- g) pannelli solari e/o fotovoltaici;
- h) serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine.

### Sono esclusi i danni causati da:

- 1) gelo e sovraccarico neve;
- 2) accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici;
- 3) allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
- 4) bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana con o senza rottura degli stessi;
- 5) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- 6) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- 7) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- 8) cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

Relativamente al Contenuto all'aperto, restano comunque esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende con caratteristiche inferiori a quanto indicato nella garanzia nonché i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende, attrezzatura, macchinario, merci o altre cose durante i mercati ambulanti all'aperto

### Cose escluse dall'assicurazione Incendio All Risks

Sono esclusi dalle cose assicurate:

- 1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata), affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo;
- 2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere (salvo espressamente indicato in polizza ad integrazione della definizione di merci);
- 3) il terreno o l'area su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- 4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale, salvo diversamente indicato in polizza;
- 5) merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica polizza trasporti);
- 6) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- 7) natanti e imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e aeromobili di qualsiasi tipo, salvo patto speciale espressamente indicato in polizza;
- 8) ciclomotori, natanti o veicoli targati (non costituenti merci) e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni), fermo quanto previsto dalle Garanzie Opzionali A6 - "Ricorso Terzi" e A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in riparazione o manutenzione";
- 9) attrezzatura, macchinario, merci o altre cose facenti parte del contenuto durante i mercati ambulanti all'aperto.

In ogni caso, salvo diversamente indicato in Polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

- a) **fabbricati in "leasing"** se assicurati con Polizza leasing separata (salvo se operante la clausola opzionale LEA01);
- b) **macchinari ed attrezzature in "leasing"** se assicurati con Polizza leasing separata. Tuttavia se la Polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella Partita A2 - "Contenuto", qualora assicurata, macchinari ed attrezzature in leasing nei limiti del valore già ammortizzato alla data del Sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene;
- c) **Apparecchiature elettroniche** se assicurate con Polizza separata elettronica o guasti macchine;
- d) **Pannelli solari e/o impianti fotovoltaici** (salvo se richiamata la garanzia PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici" e l'eventuale estensione ENPS - Danni da eventi atmosferici ai Pannelli solari / Fotovoltaici");
- e) **Gli stessi Pannelli solari e/o impianti fotovoltaici, oppure gli impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati con Polizza separata.



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Che cosa non è assicurato Sezione B - DANNI INDIRETTI</b>	
<b>Esclusioni Danni Indiretti</b>	<p>Per la Sezione B - Danni indiretti, sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione).</p> <p>Sono, inoltre, sempre esclusi i danni di qualsiasi natura, provocati da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle "Norme comuni che regolano l'assicurazione, salvo che provochino Incendio, Esplosione o Scoppio.</p> <p>Si precisa, inoltre, che per le garanzie catastrofali A12 - "Terremoto", A13 - "Inondazione-Alluvione" il limite per sinistro/anno indicato in polizza per tali garanzie è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti.</p> <p>AXA non indennizza le MAGGIORI SPESE conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;</li><li>2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;</li><li>3) sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;</li><li>4) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;</li><li>5) cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro;</li><li>6) atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini della garanzia "Atti di terrorismo").</li></ol> <p>La garanzia MAGGIORI SPESE si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>La garanzia "INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10%" e la garanzia "INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI", non operano per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) le garanzie di responsabilità (es. A1 - Rischio Locativo e/o A6 - Ricorso Terzi);</li><li>2) le "Merci in refrigerazione" (anche se indennizzabile a termini della garanzia A4);</li><li>3) i "Fenomeni Elettrici" (anche se indennizzabile a termini della garanzia A5);</li><li>4) le "Spese di demolizione e sgombero";</li><li>5) la "Rottura di Lastre o insegne" (anche se indennizzabile dalla garanzia specifica);</li><li>6) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini della garanzia specifica).</li></ol> <p>La garanzia PERDITA PIGIONI non opera per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) i "Fenomeni Elettrici" (anche se indennizzabile a termini della garanzia A5);</li><li>4) le "Spese di demolizione e sgombero";</li><li>5) la "Rottura di Lastre o insegne" (anche se indennizzabile dalla garanzia specifica);</li><li>6) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini della garanzia specifica).</li></ol>
<b>Esclusioni Furto</b>	<p><b>Che cosa non è assicurato Sezione C - FURTO e RAPINA</b></p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in relazione con tali eventi (salvo quanto previsto dalla clausola "Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici (FES)", se operante);</li><li>b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi (salvo quanto previsto dalla clausola "Furto verificatosi in occasione di Terremoto (FTEM)", se operante);</li><li>c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;</li><li>d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:<ol style="list-style-type: none"><li>1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;</li><li>2) da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, eccetto quanto previsto dalla clausola: "Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro";</li><li>3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;</li><li>4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, entro il secondo grado;</li></ol></li><li>e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;</li></ol>



## Che cosa NON è assicurato?

<p><b>Esclusioni Furto</b></p>	<p><b>Che cosa non è assicurato Sezione C - FURTO e RAPINA (segue)</b></p> <p>f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;</p> <p>g) subiti dai beni all'aperto (salvo quanto previsto dalla clausola: "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e quanto previsto dalla Garanzia opzionale "Veicoli e/o Natanti all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato", se operante);</p> <p>h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;</p> <p>i) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi (salvo - se operante - quanto indicato alla Condizione Aggiuntiva (C828) "Distributori automatici");</p> <p>j) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate.</p> <p>Relativamente ai rischi stazioni di servizio e autolavaggi si precisa che l'assicurazione non è operante per il carburante posto in serbatoi interrati, né per i valori riposti nelle colonnine self service per il rifornimento di carburante o per l'attivazione dell'autolavaggio né per i guasti cagionati dai ladri alle suddette colonnine self service (salvo - se operante - quanto assicurabile con la specifica garanzia opzionale (C212) "Stazioni di servizio e/o autolavaggi").</p> <p>Relativamente al <b>Furto di fissi e infissi</b> è escluso il Furto di cose esterne diverse da fissi e infissi, quali a titolo esemplificativo: grondaie, parti del tetto e simili.</p> <p>Relativamente al <b>costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari</b> è escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.</p> <p>Relativamente alla garanzia <b>Furto pannelli solari o fotovoltaici</b> è escluso il Furto o tentato Furto di pannelli solari o Pannelli fotovoltaici montati a terra.</p>
<p><b>Ulteriori esclusioni Garanzie Opzionali Furto e Rapina</b></p>	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì per le Garanzie Opzionali Furto e Rapina le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p><b>FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4)</b></p> <p>Relativamente alla garanzia "Furto attrezzi e merci trasportate", non sono indennizzabili i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) a Merci, attrezzi ed utensili trasportati su veicoli diversi da autovetture ed autocarri (es. motocicli, autotreni e autoarticolati) e quelli trasportati su rimorchio o semirimorchio;</li> <li>2) ad attrezzi ed utensili se l'Assicurato non è in grado di provare con documenti di acquisto aventi data certa antecedente al Furto;</li> <li>3) ad oggetti pregiati, Valori, Preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi anche se rientranti nella definizione di Merci.</li> </ol> <p><b>VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5)</b></p> <p>Relativamente alla garanzia "Veicoli e/o natanti all'aperto", non sono indennizzabili per i veicoli (o natanti) all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i danni a motocicli, ciclomotori, motoveicoli in genere, natanti di lunghezza oltre 24 metri;</li> <li>2) i danni a biciclette, biciclette a pedalata assistita;</li> <li>3) i danni derivanti da Furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;</li> <li>4) gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli (o natanti);</li> <li>5) i danni a cose poste sui veicoli (o natanti).</li> </ol> <p>Sono sempre esclusi i furti parziali a natanti, camper e roulotte.</p>
<p><b>Ulteriori esclusioni Garanzie Opzionali Furto e Rapina</b></p>	<p><b>CLAUSOLE OPZIONALI FURTO (C6)</b></p> <p>Relativamente alla garanzia <b>FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO (FTEM)</b>, non sono indennizzabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i danni denunciati alle Autorità oltre 90 giorni da quando si è verificata la prima scossa del sisma;</li> <li>b) i danni diversi dal Furto di Merci, quali a titolo esemplificativo: i danni e guasti da Furto, da asportazione o sottrazione di attrezzatura, Macchinario o arredamento;</li> <li>c) gli atti vandalici in genere;</li> <li>d) i danni indiretti, in genere.</li> </ol> <p>Relativamente alla garanzia <b>FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI (FES)</b>, non sono indennizzabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i danni denunciati alle Autorità oltre le prime 48 ore decorrenti dall'orario in cui si è terminata la manifestazione o lo sciopero;</li> <li>b) i danni da Furto avvenuto senza Scasso o rottura delle difese esterne poste a protezione dei locali;</li> <li>c) i danni verificatisi in occasione di Atti di terrorismo;</li> <li>d) i danni diversi da quelli indicati ai punti 1), 2) e 3) della garanzia stessa, quali a titolo esemplificativo: i danni da Furto, da asportazione o sottrazione di attrezzatura, Macchinario o arredamento;</li> <li>e) gli atti vandalici avvenuti all'esterno dei locali contenuti i beni assicurati (es. danni di imbrattamento di muri esterni, di imbrattamento di vetrine, subiti da vetrinette esterne o da distributori automatici, ecc.);</li> <li>f) i danni indiretti, in genere.</li> </ol>



## Che cosa NON è assicurato?

### Che cosa non è assicurato Sezione D - GUASTI MACCHINE

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento o impantanamento da qualsiasi causa dovuto;
- e) di incendio, di fenomeno elettrico (A5) ed altri eventi previsti dalla Sezione A - "Incendio All Risks", di furto ed altri eventi previsti dalla Sezione C - "Furto e rapina";
- f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- i) dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, nastri e ai nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- m) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; scardassi; tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- n) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice; restano tuttavia compresi i danni agli apparecchi di protezione e di stabilizzazione;
- o) provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione;
- p) di qualsiasi natura provocati da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle "Norme comuni che regolano l'assicurazione";
- q) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- r) subiti da motori in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw; impianti di cogenerazione o a biomassa, turbine in genere;
- s) subiti da impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia in genere, restano tuttavia compresi gli eventuali pannelli solari e/o impianti fotovoltaici;
- t) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- 1) controlli di funzionalità;
- 2) manutenzione preventiva;
- 3) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
- 4) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- 5) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

### Esclusioni Guasti Macchine



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni Assistenza Informatica</b>	<p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione E - ASSISTENZA</b></p> <p>AXA Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;</li><li>2) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;</li><li>3) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);</li><li>4) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;</li><li>5) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus;</li><li>6) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;</li><li>7) dispositivi con brand del gestore telefonico o fornitore di building automation e su tutto ciò su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio;</li><li>8) malfunzionamento della rete al di fuori del luogo di lavoro;</li><li>9) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza coperti da assistenza del gestore del servizio;</li><li>10) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;</li><li>11) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;</li><li>12) danno accidentale.</li></ol> <p>AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.</p> <p>AXA Assistance non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi di assistenza informatica non organizzati per il tramite della sua Centrale Operativa.</p> <p>Pertanto resta escluso l'Indennizzo o il rimborso di spese di assistenza informatica sostenute direttamente dall'Assicurato e non autorizzate dalla Centrale Operativa di AXA Assistance.</p>
<b>Esclusioni R.C.T.</b>	<p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione F- RESPONSABILITÀ CIVILE</b></p> <p>Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;</li><li>2) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla clausola: "Danni da inquinamento accidentale";</li><li>3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;</li><li>4) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;</li><li>5) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni (salvo quanto previsto dalla garanzia "committenza auto");</li><li>6) da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;</li><li>7) da impiego di aeromobili;</li><li>8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;</li><li>9) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi. Fermo comunque quanto espressamente previsto da specifiche garanzie opzionali, se operanti: "Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)"; "Prova e collaudo veicoli (PCV)"; "Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia (DVC)";</li><li>10) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalla garanzia base R.C.T. al punto "Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori" e quanto eventualmente previsto da specifiche garanzie opzionali, se operanti: "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" ed "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)"; "R.C.T. - Prova e collaudo veicoli (PCV)"; "R.C.T. - Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia (DVC)";</li><li>11) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dalla garanzia base R.C.T. al punto "Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori" e quanto previsto dalla garanzia opzionale: "Lavori presso terzi";</li><li>12) a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni a cose di terzi movimentate (E707)", se operante;</li><li>13) a condutture ed impianti sotterranei, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale: "Lavori presso terzi", se operante;</li></ol>





## Che cosa NON è assicurato?

### Che cosa non è assicurato Sezione E- RESPONSABILITÀ CIVILE (segue)

- 14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale: "Lavori presso terzi", se operante;
- 15) da furto (salvo, quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (F2)", se operante per danni da Furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato; nonché, se operanti, quanto previsto dalle garanzie "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" ed "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";
- 16) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla garanzia: "Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio" e dalla garanzia opzionale: "Lavori presso terzi", se operante;
- Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:
- 17) derivanti dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia;
- 18) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C., salvo, se operanti, quanto previsto dalle garanzie opzionali "Cose portate dai clienti (E444)" e "Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)"; "R.C.T. - Prova e collaudo veicoli (PCV)"; "R.C.T. - Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia (DVC)";
- 19) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 20) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalla garanzia "Smercio in regime "Claims Made", e, se operante, dalla garanzia opzionale "Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708)";
- 21) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (F4)";
- 22) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna a terzi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (F4)";
- 23) derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per le porzioni di civile abitazione facenti parte del fabbricato destinato ad uso aziendale nell'ubicazione indicata in polizza;
- 24) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; tuttavia è tollerata la presenza di 1 kg. di Esplosivi, sempre che detenuti nei limiti delle norme vigenti;
- 25) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 26) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività" e, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (F4)";
- 27) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'attività esercitata;
- 28) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;
- 29) a cose, resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'attività esercitata;
- 30) derivanti da campi elettromagnetici;
- 31) derivanti da perdite patrimoniali pure.
- La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:
- a) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- b) derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- c) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- d) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- e) derivanti e conseguenti alla circolazione dei treni, dalla proprietà e gestione di ferrovie;
- f) a vagoni ferroviari o derivanti da attività di costruzione, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;
- g) derivanti da attività di pulizia della rete ferroviaria;
- h) riconducibili alla responsabilità vettoriale;
- i) derivanti da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica (fermo quanto previsto per il servizio di pronto soccorso e/o medico dall'ultimo comma della garanzia base R.C.T.).
- Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis – "Esclusioni Cyber e Dati – Liability RCT" delle "Norme comuni che regolano l'assicurazione".

**Esclusioni  
R.C.T.**



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni specifiche Garanzia base R.C.T.</b>	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Relativamente ai danni derivanti da <b>spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne</b>, sono esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.</li><li>2) Relativamente ai danni derivanti dalla <b>consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di Merci e materiali</b>, ferma l'esclusione dei danni da circolazione dei veicoli a motore, per le concessionarie di veicoli, officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto e attività simili, sono altresì esclusi i danni a veicoli prelevati o consegnati.</li><li>3) Relativamente ai danni derivanti dalla <b>proprietà, uso e circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, di macchine operatrici semoventi</b>, si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione di legge.</li><li>4) Relativamente ai danni derivanti dal <b>servizio antincendio</b>, sono esclusi i danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'Incendio.</li><li>5) Relativamente ai danni derivanti dalla <b>proprietà, posa e manutenzione, anche affidata a terzi, di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni</b>, sono esclusi i danni alle cose su cui sono installati.</li><li>6) Relativamente ai danni derivanti dall'<b>organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali</b>, è esclusa la responsabilità civile del tour operator.</li><li>7) Relativamente ai danni derivanti da <b>servizio di pronto soccorso e/o medico</b> è esclusa la R.C. professionale del personale sanitario e infermieristico.</li><li>8) Relativamente ai <b>danni alle Cose di terzi</b> che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, <b>trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori</b> si conferma che sono esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi.</li></ol> <p>Inoltre,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9) relativamente alla garanzia <b>R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made"</b> di garanzia base, sono esclusi i danni:<ol style="list-style-type: none"><li>a) dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi,</li><li>b) per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore a termini della normativa vigente.</li></ol>Sono inoltre escluse le Richieste di Risarcimento per danni verificatisi al di fuori di Italia, San Marino e Città del Vaticano, ossia nel resto del mondo, a seguito di esportazione occulta. <u>La garanzia non è operante per le attività di vendita a domicilio "on line" e/o telefoniche di generi alimentari prodotti da altri sui quali l'Assicurato si è limitato al solo riconfezionamento e/o ad apporre il proprio marchio</u> (rischi assicurabili con polizza/garanzia R.C. Prodotti);</li><li>10) relativamente alla garanzia <b>R.C.T. - Danni a mezzi sotto carico e scarico</b>, limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei mezzi danneggiati;</li><li>11) relativamente alla garanzia <b>R.C.T. - Danni a veicoli dei Prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata</b>, sono esclusi i danni da Incendio, da Furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi;</li><li>12) relativamente alla garanzia <b>R.C.T. - Responsabilità personale degli Addetti - R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa, questa estensione di garanzia non opera per società cooperative.</b></li></ol>
<b>Esclusioni Specifiche Garanzie Opzionali R.C.T.</b>	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì per le Garanzie Opzionali R.C.T. le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p><b>R.C.T. - LAVORI PRESSO TERZI (F2)</b> Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) derivanti da lavori edili concernenti demolizione di muri ed interventi su strutture portanti;</li><li>2) derivanti da cedimento o franamento conseguenti a lavori di sotto-muratura e/o altre tecniche necessarie per il sostegno del terreno;</li><li>3) resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;</li><li>4) derivanti da normale assestamento di fabbricati;</li><li>5) causati da vizio di impermeabilizzazione;</li><li>6) derivanti da vibrazioni in genere.</li></ol> <p><b>R.C.T. - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE (E707)</b> Sono esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p><b>R.C.T. - ESTENSIONE SMERCIO FUORI DAI LOCALI DELL'ATTIVITÀ (E708)</b> Sono esclusi i danni verificatisi al di fuori dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a seguito di esportazione occulta. <u>La garanzia "Estensione Smercio fuori dai locali dell'attività (E708)" non è operante per le attività di vendita a domicilio "on line" e/o telefoniche che si limitano a commercializzare prodotti alimentari prodotti da altri sui quali l'Assicurato si è limitato al solo riconfezionamento e/o ad apporre il proprio marchio</u> (rischi assicurabili con polizza separata R.C. Prodotti).</p>



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni Specifiche Garanzie Opzionali R.C.T.</b>	<p><b>R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)</b> Non sono indennizzabili con la garanzia "Cose portate dai clienti (E444)" i danni agli oggetti Preziosi, i Valori ed i veicoli. La garanzia non è operante per lavanderie, lavanderie industriali e tintorie di tessuti e filati (la cui copertura è disciplinata dalla clausola "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)").</p> <p><b>R.C.T. - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE (E445)</b> La garanzia "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)" non è operante per i danni indiretti, cioè conseguenti a mancato uso o disponibilità delle cose consegnate.</p> <p><b>R.C.T. - PROVA E COLLAUDO VEICOLI (PCV)</b> Sono esclusi dalla garanzia "R.C.T. - PROVA E COLLAUDO VEICOLI (PCV)" i danni verificatisi durante la movimentazione interna dei veicoli all'interno dell'officina o carrozzeria.</p> <p><b>R.C.T. - DANNI AI VEICOLI A MOTORE IN CONSEGNA O CUSTODIA (DVC)</b> Per la garanzia "R.C.T. - Danni ai veicoli a motore in consegna o custodia (DVC)" sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) a veicoli (o natanti) di proprietà o in locazione del Contraente/Assicurato o di suoi familiari conviventi nonché quelli di proprietà o in locazione di addetti dell'Assicurato;</li><li>2) a natanti, biciclette e cicli in genere, rimorchi, roulotte e veicoli a motore non iscritti al P.R.A (ciclomotori, biciclette a pedalata assistita, ecc.);</li><li>3) conseguenti o derivanti da furto, rapina o appropriazione indebita (consumati o tentati);</li><li>4) da atti vandalici;</li><li>5) alle cose che si trovano sui veicoli (all'interno e/o nel bagagliaio o caricate sui veicoli stessi);</li><li>6) conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli.</li></ol> <p><b>Autolavaggi e stazioni di servizio con autolavaggio</b> - Per i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sui quali si eseguono i lavori di lavaggio automatico non sono indennizzabili i danni subiti da modanature, antenne, lavafari, specchietti retrovisori esterni da qualsiasi causa dovuti nonché i danni quali rigature e/o graffi e simili provocati dalle spazzole rotanti a carrozzeria, tettucci rigidi/capote.</p> <p><b>R.C.T. - PRESTATORI DI LAVORO STAGIONALI (STAG)</b> I Prestatori di lavoro stagionali sono esclusi dalla garanzia "R.C. malattie Professionali (F6)".</p>
<b>Esclusioni R.C. Postuma</b>	<p>Rimangono escluse dall'ambito di operatività della presente garanzia le Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurate e relative ai seguenti danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e a qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto di esecuzione (o omissione);</li><li>b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi montati da chiunque fabbricati; Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis - "Esclusioni Cyber e Dati - Liability_RCT" delle "Norme comuni che regolano l'assicurazione".</li></ol> <p>Limitatamente alla <b>R.C. dell'installatore e manutentore</b>, non sono indennizzabili i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) da mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;</li><li>2) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;</li><li>3) da mancato intervento manutentivo;</li><li>4) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;</li><li>5) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori, se non disciplinata e operante la garanzia opzionale "Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici (A361)";</li><li>6) imputabili ad errori nella scrittura del programma software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato;</li></ol> <p>Limitatamente alla <b>R.C. Postuma del riparatore di veicoli e natanti</b>, non sono indennizzabili i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) da interruzione o sospensione di attività;</li><li>b) da mancato uso o disponibilità dei veicoli o dei natanti;</li><li>c) dovuti a difetto originario dei prodotti per i quali deve rispondere il fabbricante.</li></ol> <p>Sono comunque esclusi i danni dovuti a difetto originario dei programmi stessi e/o errori nella scrittura del software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il produttore del veicolo o natante oppure il fornitore della componentistica dei sistemi elettronici hardware e/o software.</p> <p><b>R.C. Postuma - ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)</b> Sono escluse le spese di ricerca e riparazione relative a Tubi interrati.</p>



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni R.C.O.</b>	<p>La garanzia R.C.O. non è valida:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>per le malattie professionali (assicurabili con la garanzia "R.C. Malattie professionali (F6)");</li><li>per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;</li><li>per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</li><li>per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;</li><li>per i danni derivanti da campi elettromagnetici;</li><li>per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;</li><li>per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.</li></ol>
<b>Esclusioni R.C. Malattie professionali</b>	<p>La garanzia R.C. Malattie professionali non vale:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;</li><li>per le malattie professionali conseguenti:<ol style="list-style-type: none"><li>all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;</li><li>alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa.</li></ol></li></ol> <p>La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;</li><li>per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;</li><li>per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;</li><li>per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;</li><li>per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);</li><li>per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;</li><li>per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;</li><li>per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.</li></ol> <p>Inoltre, si precisa che la garanzia R.C. Malattie professionali non opera per i Prestatori di lavoro stagionali (anche se previsti dalla clausola "Prestatori di lavoro stagionali STAG").</p>
<b>Esclusioni R.C. Datoriale</b>	<p>L'assicurazione R.C. Datoriale non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;</li><li>morte, lesioni personali e danni materiali;</li><li>danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei dipendenti;</li><li>atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;</li><li>fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipate, anche indirettamente dall'impresa Contraente;</li><li>atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);</li><li>l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;</li></ol>



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni R.C. Datoriale</b>	<p>L'assicurazione R.C. Datoriale non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a: <i>(segue)</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>8) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;</li><li>9) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte;</li><li>10) procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;</li><li>11) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente polizza;</li><li>12) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;</li><li>13) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate);</li><li>14) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;</li><li>15) responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;</li><li>16) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate);</li><li>17) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti illeciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;</li><li>18) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</li></ol> <p>L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.</p>
<b>Esclusioni R.C. Prodotti</b>	<p>L'assicurazione R.C. Prodotti non comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;</li><li>2) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quanto previsto dalle clausole P77 o P77A - "Ritiro prodotti" e P70 - "Tampering", se operanti);</li><li>3) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento da falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.</li></ol> <p>Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C. Prodotti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi;</li><li>b) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate da AXA;</li><li>c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;</li><li>d) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;</li><li>e) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);</li><li>f) i danni derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;</li><li>g) i danni derivanti da campi elettromagnetici;</li><li>h) i danni derivanti da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, tabacco e suoi derivati;</li><li>i) i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, alla sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);</li></ol>



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni R.C. Prodotti</b>	<p>j) i danni provocati da prodotti di ingegneria genetica (O.G.M.) o che contengono componenti, sostanze, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; nonché i danni provocati dall'uso di semi o organismi geneticamente modificati in laboratorio, relativamente ai danni connessi a tale modifica genetica;</p> <p>k) i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti tali secondo provvedimento di Autorità competente nazionale o della Commissione Europea in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;</p> <p>l) le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);</p> <p>m) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobilistica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi;</p> <p>n) relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia totale o parziale dei prodotti assicurati;</p> <p>o) i danni provocati in U.S.A., Canada da funghi e spore per le seguenti tipologie di prodotti: impermeabilizzanti, isolanti, coibenti, rivestimenti e controsoffitti, prefabbricati, portanti e non, condizionamento e refrigerazione, vernici, pitture, smalti, resine, solventi, collanti.</p> <p>Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 ter – "Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RC Prodotti" delle "Norme comuni che regolano l'assicurazione".</p> <p>L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento inerenti la garanzia R.C. prodotti già note anteriormente alla data di effetto della presente polizza o alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.</p>
<b>Esclusioni Esportazione diretta in USA e Canada (P50)</b>	<p>Questa specifica estensione è valida solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della garanzia P50 e di eventuali altre analoghe estensioni previste su polizze precedentemente stipulate con AXA e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.</p> <p>È comunque sempre escluso dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages).</p>
<b>Esclusioni garanzia opzionale Ritiro Prodotti (P77 o P77A)</b>	<p>Ferme le esclusioni e delimitazioni previste dalla garanzia base "R.C. Prodotti", la garanzia Ritiro Prodotti (P77 o P77A) non comprende:</p> <p>a) il ritiro di prodotti che sia riconducibile a evidenti violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;</p> <p>b) il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;</p> <p>c) le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto previsto espressamente previsto al punto 3. "Danno indennizzabile - Spese coperte" dalla clausola "Ritiro prodotti (P77 o P77A)";</p> <p>d) il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi;</p> <p>e) il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio;</p> <p>f) le multe, ammende e penalità in genere;</p> <p>g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;</p> <p>h) le spese per ritiro di prodotti negli U.S.A. e Canada;</p> <p>i) le spese per ritiro di prodotti destinati specificamente al settore automotive (veicoli a motore in genere);</p> <p>j) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione dolosa o sabotaggio di prodotti (Tampering), salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia "Tampering (P70)", se operante.</p>
<b>Esclusioni e delimitazioni specifiche della garanzia opzionale Tampering (P70)</b>	<p>Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la garanzia "R.C. Prodotti" e per la garanzia Ritiro Prodotti (P77 o P77A), l'assicurazione Tampering non è operante per atti intenzionali o dolosi o illegali compiuti da legali rappresentanti, da amministratori dell'Assicurato o da soci a responsabilità illimitata, che abbiano agito da soli od in associazione con altri.</p> <p>L'assicurazione Tampering è operante anche per il ritiro per conto dell'Assicurato da parte di terzi di prodotti finiti nei quali i prodotti dell'Assicurato descritti in polizza siano entrati a far parte quali ingredienti o componenti, sempre che la contaminazione o alterazione dolosa riguardi ingredienti o componenti prodotti dell'Assicurato oppure qualora gli ingredienti o i componenti prodotti dell'Assicurato siano entrati a far parte di altri prodotti in modo inscindibile (es. miscelazione, incorporazione, ecc.) sempre che le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa siano rivolte direttamente contro l'Assicurato.</p> <p>L'assicurazione Tampering non è operante per il ritiro da parte di terzi qualora le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa (reale o presunta) siano rivolte od indirizzate contro i clienti dell'Assicurato o verso terzi detentori del prodotto.</p>



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (F9)</b>	Relativamente alla garanzia "R.C. Proprietà del Fabbricato (F9)", ferme le esclusioni previste per l'assicurazione R.C.T., non sono indennizzabili: <ul style="list-style-type: none"><li>- i danni derivanti da attività esercitate nel Fabbricato assicurato.</li><li>- i danni derivanti da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;</li><li>- i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.</li></ul>
<b>Esclusioni Tutela Legale</b>	La garanzia Tutela Legale è esclusa per: <ol style="list-style-type: none"><li>1) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;</li><li>2) fatti conseguenti a eventi bellici, Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;</li><li>3) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nella Difesa penale;</li><li>4) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;</li><li>5) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in Polizza;</li><li>6) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;</li><li>7) controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;</li><li>8) controversie relative a contratti di leasing immobiliare;</li><li>9) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;</li><li>10) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;</li><li>11) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,00 euro (1.000,00 euro per il pacchetto sicurezza);</li><li>12) controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;</li><li>13) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;</li><li>14) controversie relative al recupero crediti;</li><li>15) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;</li><li>16) controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda Contraente;</li><li>17) controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda Contraente.</li></ol> Sono inoltre escluse le spese: <ol style="list-style-type: none"><li>18) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;</li><li>19) non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo: "Soggetti / Oneri assicurati".</li></ol>
<b>Esclusioni Tutela Legale Protezione Dati e reputazione "on-line"</b>	Ferme in quanto compatibili le esclusioni Tutela Legale sopra previste, relativamente alla garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line" sono inoltre escluse le spese: <ol style="list-style-type: none"><li>1) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;</li><li>2) non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo "Soggetti / Oneri assicurati";</li><li>3) di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene.</li></ol> Sono, inoltre, escluse le Controversie: <ol style="list-style-type: none"><li>4) di valore inferiore a 500,00 euro;</li><li>5) nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "Community chiuse");</li><li>6) aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana.</li></ol> Inoltre, si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a: <ol style="list-style-type: none"><li>7) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);</li><li>8) medicinali, armi;</li><li>9) materiale digitale scaricato on-line;</li><li>10) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);</li><li>11) acquisti effettuati tramite aste on-line.</li></ol>
<b>Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto</b>	<p style="text-align: center;"><b>Per tutte le sezioni di polizza</b></p> In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusione Malattie Trasmissibili</b>	<p style="text-align: center;"><b>Valida per la Sezione B - Danni Indiretti</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.</li><li>2) Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;</li><li>2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,</li></ol><p style="text-align: center;">e</p><li>2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.</li></li></ol>
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Ci sono limiti di copertura?****Sezione A - Incendio All Risks - GARANZIA BASE**

<b>Beni</b>	<b>Limite di indennizzo per la partita A2 - Contenuto</b>		
Enti particolari (Art. 1.26)	20% della somma assicurata con il massimo di 50.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro.		
Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte) (Art. 1.26)	Limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro in ogni caso con il massimo di 11.000, <sup>00</sup> euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione).		
Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in Polizza (Art. 1.26)	20% della somma assicurata con il massimo di 100.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.		
natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine (Art. 1.26)	15% della somma assicurata con il massimo di 30.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro e di 15.000, <sup>00</sup> euro per singolo veicolo/ natanti e imbarcazioni. Qualora un veicolo (o natante/imbarcazione) venga danneggiato solo in parte, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi danno conseguente al deprezzamento del veicolo (o natante/imbarcazione) stesso e/o al suo valore storico o collezionistico (Art. 8.5).		
Valori (Art. 1.26)	10% della somma assicurata con il massimo di 6.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro.		
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti (Art. 1.26)	5% della somma assicurata con il massimo di 4.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro e con il massimo di 500, <sup>00</sup> euro per singolo oggetto.		
<b>Garanzia Base</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Merci temporaneamente risposte presso l'abitazione del titolare (Art. 1.3)	-	Franchigia A base per Sinistro	2% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 6.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo
Tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi (esclusi atti di terrorismo) (punto 1) Art. 1.6)	10%	Franchigia A base per Sinistro	80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro
Guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti (punto 1 Art. 1.6)	-	-	1.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo. Esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione C - Furto e rapina, se operante, tranne per l'importo che fosse rimasto scoperto.
Occupazione (punto 2 Art. 1.6)	-	Franchigia A base per Sinistro	-
Eventi atmosferici (punto 3) Art. 1.6)	Vedi Scheda di polizza		Fino alla percentuale della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro per Sinistro/anno assicurativo indicata nella Scheda di polizza
Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica, pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati (punto 3) Art. 1.6)	10%	Franchigia A base per Sinistro	Limite di 20.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo
Sovraccarico neve (punto 4) Art. 1.6)	10%	2.500, <sup>00</sup> euro per Sinistro	Limite del 50% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro sinistro/anno assicurativo
Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici (punto 5) Art. 1.6)	-	500, <sup>00</sup> euro per Sinistro (o Franchigia A base se superiore)	Limite per Sinistro/anno assicurativo: - 5.000, <sup>00</sup> euro per pannelli solari e/o fotovoltaici - 2.000, <sup>00</sup> euro per grondaie, pluviali, camini e comignoli

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione A - Incendio All Risks - GARANZIA BASE**

<b>Garanzia Base</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido, a seguito di rottura accidentale, di impianti idrici (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento (punto 6) Art. 1.6)	-	Franchigia A base per Sinistro	Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Bagnamento e/o allagamento conseguente a spargimento d'acqua causato da rottura accidentale di serbatoi e vasche e silos (punto 6) Art. 1.6)	10%	Franchigia A base	Fino al 30% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro. Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000,00 euro Sinistro/anno assicurativo.
Danni da gelo che comporti spargimento di acqua (punto 7) Art. 1.6) per locali interrati/seminterrati	-	Franchigia A base per Sinistro	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) (punto 8) Art. 1.6)	-	Franchigia A base per Sinistro	50% della somma assicurata per singola partita colpita da Sinistro
Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos da rottura accidentale (punto 9) Art. 1.6)	10%	Franchigia A base per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto"
Occlusione di condutture (punto 10) Art. 1.6)	-	Franchigia A base per Sinistro	10.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Movimentazione interna e urto veicoli (punto 11) Art. 1.6)	-	Franchigia A base per Sinistro	25.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Crollo e collasso strutturale (punto 12) Art. 1.6)	-	10.000,00 euro per Sinistro	150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Atti di terrorismo (Art. 1.7)	10%	2.500,00 euro (o Franchigia A base se superiore)	80% della somma assicurata per singola partita, comunque col massimo di 5.000.000,00 euro per Sinistro
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre (Art. 1.9)	In base all'evento	In base all'evento	20% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro con il massimo di 100.000,00 euro Sinistro/anno assicurativo
Merci, attrezzi e utensili trasportati (Art. 1.10)	-	Franchigia A base per Sinistro	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" (relativa all'ubicazione da cui sono partiti i veicoli) col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro
Spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza (lett. B. Art. 1.11)	-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il limite di indennizzo di 100.000,00 euro per Sinistro (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione A - Incendio All Risks - GARANZIA BASE**

<b>Garanzia Base</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Spese per il trasloco e ricollocamento del Contenuto rimasto illeso (lett. C. Art. 1.11)	-	-	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 50.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione (Art. 1.12)	-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza (fermo quanto previsto dall'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")
Onerari di riprogettazione del fabbricato (Art. 1.13)	-	-	2% della somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato", con il massimo di 10.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")
Onerari dei periti (Art. 1.14)	-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col minimo di 750,00 euro ed il massimo di 10.000,00 euro (fermo quanto previsto all'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo")



## Ci sono limiti di copertura?

Sezione A - Incendio All Risks - GARANZIA BASE			
Garanzia Base Oneri e spese	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Spese di ricerca e riparazione del guasto (Art. 1.15)	-	Franchigia A base per Sinistro	7.500, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo col sotto limite di 2.500, <sup>00</sup> per Sinistro per danno indennizzabile in base alla garanzia gelo
		1.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro per tubi interrati	10.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo per le spese di ricerca e riparazione del guasto a tubi interrati
Spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas (Art. 1.15)	-	150, <sup>00</sup> euro per Sinistro	1.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo
Rottura di lastre o insegne (Art. 1.16)	-	150, <sup>00</sup> euro per Sinistro	3.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo Limite di 3.000, <sup>00</sup> euro per singola lastra/insegna/lucernario
Norme che regolano il sinistro incendio	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Esistenza di procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di incendio, Esplosione o Scoppio (Art. 8.8)	10%	Qualora siano previsti in Polizza sia lo Scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di Scoperto	Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in Polizza.
Esistenza di procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggio (Art. 8.8)	20%		
Sezione A - Incendio All Risks - GARANZIE OPZIONALI INCENDIO			
Garanzie Opzionali Incendio	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
RISCHIO LOCATIVO (A1)	-	-	Somma assicurata per Rischio Locativo (A1)
MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4)	20%	Minimo per Sinistro Merci in refrigerazione indicato in Polizza	Somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo per Merci in refrigerazione (A4)
FENOMENI ELETTRICI* (A5)	10%	Minimo per Sinistro Fenomeni Elettrici indicato in Polizza	Somma assicurata per Sinistro /anno assicurativo per Fenomeni Elettrici (A5)  Nell'ambito della somma assicurata, sono compresi i danni a Pannelli solari/fotovoltaici qualora assicurata la partita PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)
FENOMENI ELETTRICI* (A5) <i>*In caso di Sinistro se risulta che i danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dei beni assicurati si sono verificati senza concorso di cause esterne o comunque senza danno alle componenti di alimentazione.</i>	10%	500, <sup>00</sup> euro per Sinistro* <i>(salvo che in polizza sia previsto minimo per sinistro superiore es. 1.000 euro)*</i>	
RICORSO TERZI (A6)	-	-	Massimale assicurato Ricorso Terzi (A6) Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività sino al 20% del massimale stesso.
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7)	-	-	Somma assicurata per la partita (A7): <ul style="list-style-type: none"> <li>10% della partita A7 stessa col massimo di 10.000,<sup>00</sup> euro per i residui radioattivi;</li> <li>15% della partita A7 stessa col massimo di 15.000,<sup>00</sup> euro per spese di bonifica del suolo;</li> </ul>
VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (A8)	In base all'evento	In base all'evento	Somma assicurata per Sinistro /anno assicurativo per Veicoli e/o natanti e imbarcazioni di terzi in consegna o custodia (A8)
LASTRE - Rottura lastre e insegne in aumento (A9)	-	150, <sup>00</sup> euro per Sinistro	3.000, <sup>00</sup> euro per singola lastra/insegna/lucernario. La somma assicurata Lastre (A9), si intende in aumento al limite di 3.000, <sup>00</sup> euro, per Sinistro/anno assicurativo, previsto dall'Art. 1.16 - "Rottura di lastre o insegne".

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione A - Incendio All Risks- CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO (A11)**

Clausola - Prestazione	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Fabbricati in leasing con formula a Valore residuo (LEA01)	In base all'evento	In base all'evento	Limite del valore già ammortizzato alla data del Sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene
Danni ad arredamento e giochi all'aperto (CA02)	10%	500,00 euro per Sinistro	5.000,00 euro Sinistro/anno assicurativo.

**Sezione A - Incendio All Risks - GARANZIE OPZIONALI EVENTI CATASTROFALI TERREM e INONDA**

Terremoto (TERREM)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
TERREMOTO (TERREM)	Vedi Scheda di polizza		Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.*
Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	-	1.000,00 euro per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 25.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo

*(\*)Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola TERREMOTO (TERREM)*

Inondazione / Alluvione (INONDA)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)	Vedi Scheda di polizza		Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.*
Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	-	1.000,00 euro per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 25.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo

*(\*)Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)*



**Ci sono limiti di copertura?**

**Sezione A - Incendio All Risks- ALTRE PARTITE / CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO**

<b>Clausola - Prestazione</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)	Vedi Scheda di polizza		Somma assicurata PSF
	-	Franchigia 500, <sup>00</sup> euro per sinistro Per l'azione diretta o indiretta del Fulmine	
	10%	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggi - Limite di indennizzo 80% della somma assicurata, per sinistro e per anno
	-	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido, per rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento – Limite per componentistica impianto posta nei piani interrati e/o seminterrati: limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo
	-	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture – Limite per componentistica impianto posta nei piani interrati e/o seminterrati: limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo
	-	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi - Limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo
	10%	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori - Limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo
	-	Franchigia A base per Sinistro	Per danni da Occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento (esclusi gli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), al servizio del Fabbricato - Limite di indennizzo di 10.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo
	Per Fenomeni elettrici, vedi partita FENOMENI ELETTRICI (A5) se acquistata		
	-	-	Per spese demolizione e sgombero 20% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per Sinistro/anno assicurativo
	-	-	Per Spese per il trasporto e ricollocamento – Limite del 20% della somma assicurata per Sinistro/anno assicurativo
<b>DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI A PANNELLI SOLARI / FOTOVOLTAICI (ENPS):</b>			
- Danni materiali e diretti ai pannelli solari e/o fotovoltaici da grandine ed eventi atmosferici	Vedi Scheda di polizza		Fino alla percentuale della somma assicurata alla partita PSF come indicato nella Scheda di polizza
<b>GRANDINE SU FRAGILI in aumento (GR)</b>			
Danni ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e insegne, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, pensiline, tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati per effetto della grandine	10%	Franchigia A base per Sinistro	Vedi Scheda di polizza

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione A - Incendio All Risks- ALTRE PARTITE / CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO**

<b>Clausola - Prestazione</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
<b>INTEGRAZIONE DANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO (ALLAG):</b>			
- Bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua	Vedi Scheda di polizza		30% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro. Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000,00 euro Sinistro/anno assicurativo
- Bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana	10%	1.000,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	10%	Franchigia A base per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" con il massimo di 100.000,00 euro Sinistro/anno assicurativo
<i>(*)Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola INTEGRAZIONE DANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO (ALLAG).</i>			
EVENTI ATMOSFERICI A FABBRICATI APERTI, TETTOIE, TENDE ALL'APERTO (ENAPE)	10%	Franchigia A base per Sinistro	Per Eventi atmosferici a Fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie e/o Contenuto, se presente – Limite di 20.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
	10%	500,00 euro per Sinistro	Per Tende per esterno, – Limite di 5.000,00 euro per Sinistro /anno assicurativo

**Ci sono limiti di copertura?**

<b>Sezione B - DANNI INDIRETTI</b>	
<b>Garanzia Prestazione</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
MAGGIORI SPESE (B1)	Spese sostenute entro 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro
INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2)	Fino al 10% dell'indennizzo col massimo di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2)	15% se l'indennizzo danni diretti è inferiore o pari a 5.000,00 euro;
	20% se l'indennizzo danni diretti è oltre 5.000,00 fino a 50.000,00 euro;
	25% se l'indennizzo danni diretti è oltre 50.000,00 fino a 100.000,00 euro;
	30% se l'indennizzo danni diretti è superiore a 100.000,00 euro;
	in ogni caso col massimo di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
	15% se l'indennizzo danni diretti è relativo alla garanzia A12 - "Terremoto" o alla garanzia A13 - "Inondazione-Alluvione", in ogni caso col massimo di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
PERDITA PIGIONI (B3)	In ogni caso col limite massimo di un anno assicurativo e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di Polizza (Affitto annuo - Valore intero).



**Ci sono limiti di copertura?****Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIA BASE**

<b>Beni</b>	<b>Limite di indennizzo per la partita C1 - Contenuto Furto</b>
Quadri, tappeti ed oggetti d'arte (Art. 3.18)	10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto
Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in Polizza (comprese cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi) (Art. 3.18)	10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.
Valori (Art. 3.18)	10% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro. Raddoppio dei suddetti limiti per i Valori custoditi in Cassaforte a muro o di peso superiore a 200 kg. I due limiti non sono cumulabili tra loro.
Natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine (Art. 3.18)	20% della somma assicurata con il massimo di 15.000,00 euro per Sinistro e di 10.000,00 euro per singolo veicolo (o natante/imbarcazione).
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti (Art. 3.18)	5% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro per Sinistro comunque con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto.
Enti particolari (compresi i supporti dati) (Art. 3.18)	30% della somma assicurata per Sinistro. Indennizzabili solo le spese sostenute entro 12 mesi dal Sinistro.

**Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIA BASE**

<b>Garanzia Base</b>	<b>Importo liquidabile e/o franchigia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Contenuto presso terzi (Art. 3.1)	<i>Se Mezzi di chiusura non conformi o se caratteristiche del Fabbricato non conformi (Art. 3.11) AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</i>	20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Contenuto presso magazzino separato (oltre 100 m. dall'attività principale, nello stesso Comune) (Art. 3.1)	<i>In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</i>	20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 2.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Contenuto presso fiere e mostre (Art. 3.2)	<i>In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</i>	20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Trasloco delle cose assicurate (Art. 3.3)	-	50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000,00 euro per Sinistro
Guasti cagionati dai ladri - Furto fissi e infissi - Guasti ai componenti impianto di sorveglianza o di allarme - Guasti agli infissi esterni (Art. 3.4, lettera d)	-	3.000,00 euro per Sinistro
Atti vandalici (Art. 3.4, lettera e)	-	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro
Portavalori (Art. 3.4, lettera f)	<i>In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</i>	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro



## Ci sono limiti di copertura?

### Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIA BASE

Garanzia Base		Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Spese ed onorari del perito (Art. 3.5, punto 1)		-	10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 750,00 euro e massimo di 3.000,00 euro per Sinistro.
Spese sostenute	per la duplicazione di documenti personali sottratti (Art. 3.5, punto 2) lett. a.	-	1.500,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
	sostituzione delle serrature di ingresso o chiavi antifurto (Art. 3.5, punto 2) lett. b.		
	per migliorare i mezzi di chiusura o spese per temporanea vigilanza (Art. 3.5, punto 2) lett. c.		
Costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari (Art. 3.5, punto 3)		Indennizzabili solo le spese sostenute entro 12 mesi dal Sinistro.	30% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" per Sinistro.
Mezzi di chiusura non conformi (Art. 3.11)		In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	Per maggiori dettagli si rinvia ad Art. 3.11, per introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi o attraverso fabbricato con caratteristiche costruttive non conformi.



## Ci sono limiti di copertura?

Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIA BASE		
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
<p>Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto (Art. 3.12) per le seguenti attività:</p> <p>133000 - "Finitura di tessuti"</p> <p>151100 - "Concia e preparazione preliminare di pelli in genere"</p> <p>151209 - "Produzione di articoli di pelletteria naturale e artificiale, selleria"</p> <p>212009 - "Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici"</p> <p>257F - "Produzione di minuteria metallica, coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, serrature e chiavi - con acciai rapidi ed inossidabili, bronzo, ottone, rame e stagno, alluminio"</p> <p>2599F - "Produzione e lavorazione di prodotti in metallo - Con acciai rapidi ed inossidabili, bronzo, ottone, rame e stagno, alluminio"</p> <p>262000 - "Produzione di computer e unità periferiche"</p> <p>265110 - "Produzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia"</p> <p>309210 - "Produzione e montaggio di biciclette e ciclomotori, quadricicli leggeri"</p> <p>522910 - "Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, compreso deposito - esclusi preziosi e merci trasportate"</p> <p>5320 - "Attività postali e di corriere, compreso deposito - esclusi preziosi ed escluse merci trasportate"</p> <p>900302 - "Attività di conservazione e restauro di opere e mobili d'arte - Esclusi lavori edili"</p> <p>951100 - "Riparazione, manutenzione e assistenza di computer e periferiche, tablet, smartphone e simili; apparecchiature per ufficio"</p> <p>95210U - "Riparazione, manutenzione e assistenza di prodotti elettronici di consumo audio/video o piccoli elettrodomestici"</p> <p>4672F - "Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi - Con acciai rapidi ed inossidabili, bronzo, ottone, rame e stagno, alluminio"</p> <p>474200 - "Negozio di telefonia e apparecchi di telecomunicazioni"</p>	<p>10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 2.000,<sup>00</sup> euro.</p> <p>Detta Franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di Indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.</p>	<p><i>Per le Merci in deposito e/o lavorazione di cui all'Art. 3.1 - "Contenuto presso terzi o presso magazzino separato", la detrazione dell'importo del 10% si intende riferita alla sola somma assicurata presso terzi.</i></p>
Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici sul tetto o su pareti verticali o su terrazze (Art. 3.15)	-	50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" per Sinistro/anno assicurativo.
Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività (Art. 3.16)	In caso di sinistro furto senza segni di scasso o manomissione, AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% restando il 30% a carico dell'Assicurato stesso.	50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 5.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo
Furto (o rapina o estorsione) commesso utilizzando veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato (Art. 3.17)	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.*	* Se il suddetto limite è operante in concomitanza con altri previsti dalla Polizza (es. Art. 3.11) l'importo liquidabile viene ridotto dal 90% al 75%. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una Franchigia, la Franchigia verrà considerata minimo assoluto.
	*La riduzione di indennizzo non si applica qualora i veicoli utilizzati per l'asportazione dei beni assicurati siano assicurati per la R.C.A. con AXA.	
Norme che regolano il sinistro Furto	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Esistenza di procedure concorsuali (Art. 8.12)	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.*	* Se il suddetto limite è operante in concomitanza con altri previsti dalla Polizza (es. Art. 3.11) l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70%. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una Franchigia, la Franchigia verrà considerata minimo assoluto.

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione C - Furto e Rapina - GARANZIE OPZIONALI FURTO**

Garanzie Opzionali Furto		Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
INTEGRAZIONE VALORI (C2)		Per garanzia Portavalori in caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	Somma assicurata (C2) per Sinistro/anno assicurativo
FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4)		In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" relativa all'ubicazione da cui sono partiti i veicoli, col limite di 3.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo e con il sotto-limite di 1.000,00 euro per attrezzi e utensili.
VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5)	Furto con scasso di Mezzi di chiusura conformi Furto con presenza di addetti durante orario di lavoro e chiavi dei veicoli regolarmente custodite	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	Somma assicurata (C5) per Sinistro/anno assicurativo
	Mezzi di chiusura non conformi o chiavi veicoli non regolarmente custodite	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	
	Danni subiti dai veicoli/ natanti e imbarcazioni da tentato furto e/o Furti parziali (furto di parti del veicolo)	Scoperto 20% col minimo di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 3.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo

**Sezione C - Furto e Rapina - CLAUSOLE OPZIONALI FURTO**

Clausole Opzionali Furto (C6)		Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
DISTRIBUTORI AUTOMATICI (C828)		Scoperto 10% col minimo di 100,00 euro per Sinistro	Limite di 500,00 euro per singolo distributore automatico col massimo di 5.000,00 euro per Sinistro.
COSE ALL'APERTO (CA03)	Per cose all'aperto nell'area o nel recinto dell'attività assicurata	Scoperto 20% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", col massimo di 2.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
	Qualora riposte in locali chiusi a chiave con mezzi di protezione e chiusura non conformi	Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	
STAZIONI DI SERVIZIO e/o AUTOLAVAGGI (C212)	Guasti cagionati dai ladri alle colonnine self service e furto valori nelle colonnine	-	Limite di 3.000,00euro per Sinistro (compreso nel limite guasti cagionati dai ladri previsto dalla garanzia base)
	Furto di carburante o altri combustibili riposti in serbatoi interrati o esterni chiusi con lucchetti, serrature o altri idonei congegni	-	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo.
	Furto di olio e lubrificanti riposti in locali o chioschi	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo.
	Rapina o estorsione valori detenuti dall'Assicurato, familiari o addetti nell'area di servizio o di lavaggio	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro.

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione C - Furto e Rapina - CLAUSOLE OPZIONALI FURTO**

<b>Clausole Opzionali Furto (C6)</b>		<b>Importo liquidabile e/o franchigia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO (FTEM)		Scoperto 10% col minimo di 500, <sup>00</sup> euro per Sinistro	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", col massimo di 5.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo.
FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI (FES)		Scoperto 10% col minimo di 500, <sup>00</sup> euro per Sinistro	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", col massimo di 5.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo.
MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI RAFFORZATI ed operatività della garanzia (24 A)	Per introduzione attraverso mezzi di chiusura inferiori a quelli standard previsti dall'Art. 3.11	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	<i>Per maggiori dettagli si rinvia al testo della Clausola 24A per Mezzi di chiusura non conformi</i>
	Per introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi alla clausola 24A, ma conformi a quelli standard previsti dall'Art. 3.11	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	
	Per introduzione attraverso il tetto o fabbricato con caratteristiche inferiori a quanto previsto dall'Art. 3.10		
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO COLLEGATO (434 B)		In caso di sinistro con mancato funzionamento dell'impianto o della trasmissione del segnale di allarme (non dovuto a manomissione dei ladri), AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	-
IMPIANTO ANTIFURTO GENERICO (488 C)		In caso di sinistro con mancato funzionamento dell'impianto (non dovuto a manomissione dei ladri), detrazione forfettaria di 1.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro.	-
AGGRAVAMENTO RISCHIO FURTO (450 C)*		In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	<i>* Se il suddetto limite è operante in concomitanza con altri previsti dalla Polizza (es. Art. 3.11) l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70%.</i>

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione D - GUASTI MACCHINE / DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

<b>Garanzia Base</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) Eventi assicurati (Art. 4.2)	Scoperto 10% col minimo di 250, <sup>00</sup> euro per Sinistro (salvo che in scheda di Polizza sia indicato un minimo superiore)	Somma assicurata alla partita D1 - "Apparecchiature elettroniche" con sotto-limite per i Conduuttori esterni 3.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo
MACCHINARIO (D2) Eventi assicurati (Art. 4.2)	Scoperto 20% col minimo indicato in scheda di Polizza	Somma assicurata alla partita D2 - "Macchinario" per Sinistro/anno assicurativo
MACCHINARIO (D2) per danni materiali e diretti ai fabbricati provocati dal macchinario assicurato (Art. 4.2)	-	15.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo
<b>Oneri e spese</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo (Punto 1) Art. 4.3)	-	1.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (D1) Supporti dati e programmi in licenza d'uso - Costi di riacquisto e ricostruzione dei supporti di dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché, per programmi in licenza d'uso, i costi per la duplicazione ed il loro riacquisto (Punto 2) Art. 4.3)	Scoperto 10% col minimo di 150, <sup>00</sup> euro per Sinistro	30% della somma assicurata alla partita D1 - "Apparecchiature elettroniche"
Spese ed onorari di competenza dei periti (Lettera a) Art. 4.3)	-	10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 750, <sup>00</sup> euro e massimo di 3.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro
<i>Per tutte le garanzie resta fermo quanto disposto dall'Art. 8.18 - "Limite massimo dell'indennizzo".</i>		



## Ci sono limiti di copertura?

### Sezione E - Assistenza Informatica

Prestazioni di Assistenza Informatica	Operatività
1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato digitale "Office" e dell'apparato Digitale "Mobile"	Massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile"
2. Ripristino dell'operatività della rete Dati	
3. Intervento a seguito di virus (sull'Apparato digitale "Office" e sull'apparato Digitale "Mobile")	

*Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.*

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione F - Responsabilità Civile - R.C.T. GARANZIA BASE**

F1 - R.C.T. - Garanzia Base		Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Garanzia Base F1 - R.C.T. per danni a Cose (Art. 6.1 punti da 2) a 9) e da 11) a 24) e Art. 6.36) <i>salvo quando diversamente indicato nel normativo (c.d. franchigie fisse)</i>		-	Franchigia base R.C.T. per Sinistro indicata in scheda di Polizza	In base all'evento, se previsto un limite di Indennizzo/Risarcimento.
Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico (Art. 6.1 punto 1)		-	250,00 euro per Sinistro	-
Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività per danni a Cose (Art. 6.1 punto 1) e Art. 6.30)		-	1.000,00 euro per Sinistro	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo
Committenza auto per danni a Cose (Art. 6.1 punto 10)		-	150,00 euro per Sinistro	-
Danni alle Cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, trovandosi nell'ambito di esecuzione dei lavori (Art. 6.1 punto 25)		10%	250,00 euro per Sinistro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	Limite di 100.000 euro per Sinistro/ anno assicurativo
Aziende alimentari con locali adibiti a spaccio di prodotti aziendali: danni cagionati ai capi di vestiario indossati dei clienti (Art. 6.1 punto 26)		-	150,00 euro per ogni danno indennizzabile	Limite di 2.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.
R.C.T. - Danni a Cose di terzi da incendio, esplosione e Scoppio dei Fabbricati e relativo contenuto (Art. 6.2)		-	Franchigia base R.C.T. per Sinistro indicata in scheda di Polizza	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 6.3)		10%	1.500,00 euro per Sinistro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	Limite del 10% del massimale per danni a Cose Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 500.000,00 euro, per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale (Art. 6.4)		10%	1.500,00 euro per Sinistro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	Limite del 5% del massimale per danni a Cose Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 150.000,00 euro, per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made" (Art. 6.5)	Per smercio (Art. 6.5, garanzia A)	-	-	Entro il massimale indicato alla Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", che rappresenta limite di Indennizzo per Sinistro/sinistro in serie/anno assicurativo
	Per danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato (c.d. difetto originario del prodotto) quando previsto (es. per generi alimentari di produzione propria somministrati nei locali o durante mostre e fiere) (Art. 6.5, garanzia B)	-	-	Entro il massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", con il sotto limite di 500.000,00 euro per Sinistro/Sinistro in serie/anno assicurativo, per danni da difetto originario del prodotto.
	Per le stazioni di servizio/rifornimento per i danni da smercio e/o somministrazione al pubblico del carburante venduto (Art. 6.5, garanzia C)	10%	250,00 euro per Sinistro	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/Sinistro in serie/anno assicurativo.
R.C.T. - Committenza lavori di straordinaria manutenzione per danni a Cose (Art. 6.6)		10%	500,00 euro per Sinistro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	Entro il massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", con il sotto limite di 500.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo.
R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto (fino al 50% del fatturato annuo totale) - Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti danni da morte e/o lesioni gravi o gravissime - art. 583 Codice Penale (Art. 6.7)		-	-	Limite del 50% del massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 1.500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - Danni a mezzi sotto carico e scarico (Art. 6.8)		-	Franchigia base R.C.T. per Sinistro indicata in scheda di Polizza	



**Ci sono limiti di copertura?****Sezione F - Responsabilità Civile - R.C.T. GARANZIA BASE**

<b>F1 - R.C.T. - Garanzia Base</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (o minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di Indennizzo/Risarcimento</b>
R.C.T. - Danni a veicoli dei Prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa (Art. 6.9)	10%	300, <sup>00</sup> euro per veicolo danneggiato	-
R.C.T. - R.C. personale degli Addetti - Rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa (soli casi di infortunio sul lavoro che cagionino danni da morte e/o lesioni gravi o gravissime - art. 583 Codice Penale) (Art. 6.10)			Solo per Rivalsa INAIL con il limite di 150.000, <sup>00</sup> euro, per Sinistro/anno assicurativo (è sottolimito del massimale R.C.T.).
R.C.T. - R.C. personale - Responsabilità dall'uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco (Art. 6.11)	-	Franchigia base R.C.T. per danni a Cose per Sinistro	Nel limite del massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 1.000.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo.

**Sezione F - Responsabilità Civile - GARANZIE E CLAUSOLE OPZIONALI R.C.**

<b>Garanzia Opzionale R.C.</b>		<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (o minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di Indennizzo/Risarcimento</b>
LAVORI PRESSO TERZI (F2)	Danni a Cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori e per danni a Cose dovuti a franamento o cedimento del terreno	10%	Franchigia base R.C.T. per danni a Cose per Sinistro	Limiti per Sinistro e per anno assicurativo indicati in scheda di Polizza, rispettivamente: - limite per danni a Cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori e per danni a Cose dovuti a franamento o cedimento del terreno; - sotto limite per danni a condutture ed impianti sotterranei; - limite per danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori presso terzi.
	Danni a condutture ed impianti sotterranei			
	Danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori presso terzi	-		
	R.C. per danni da furto cagionato da persone che si siano avvalse, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato	10%		
<b>Clausole Opzionali R.C. (F3)</b>		<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (o minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di Indennizzo/Risarcimento</b>
R.C.T. - CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO SENZA LIMITI (A900) - Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti danni da morte e/o lesioni gravi o gravissime - art. 583 Codice Penale		-	-	Limite del 50% del massimale di Partita F1 - "R.C.T. - Garanzia base", col massimo di 1.500.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo.
R.C.T. - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE (E707)		20%	750, <sup>00</sup> euro per Sinistro (o Franchigia base R.C.T. se superiore)	Limite di 100.000, <sup>00</sup> euro, per Sinistro/ anno assicurativo.
R.C.T. - ESTENSIONE SMERCEO FUORI DAI LOCALI DELL'ATTIVITÀ (E708)		-	-	Il sotto limite per danni da difetto originario del prodotto di 500.000, <sup>00</sup> euro previsto dall'Art. 6.5, garanzia B), si intende elevato a 1.000.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/Sinistro in serie/anno assicurativo.
R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)		10%	150, <sup>00</sup> euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare)	Limite di 5.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo. Per locali destinati a sala degustazione o ristoro il sotto limite si intende elevato a 10.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.
R.C.T. - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI (E445) Attività 960110 - "Lavanderie e tintorie industriali di tessuti"		20%	500, <sup>00</sup> euro per Sinistro	Limite 5‰ (pro mille) del massimale assicurato F1 - "R.C.T. Garanzia Base" per Sinistro/anno assicurativo.

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione F - Responsabilità Civile - GARANZIE E CLAUSOLE OPZIONALI R.C.**

Clausole Opzionali R.C. (F3)		Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
R.C.T. - PROVA E COLLAUDO VEICOLI (PCV)		20%	500,00 euro per Sinistro	Limiti per Sinistro/anno assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.000,00 euro in caso di collisione con veicolo identificato durante la prova o collaudo;</li> <li>- 50.000,00 euro in caso di incendio verificatosi durante la prova o collaudo;</li> <li>- 5.000,00 euro qualora i danni siano imputabili ad altra causa (es. uscita di strada).</li> </ul>
R.C.T. - DANNI A VEICOLI A MOTORE DI TERZI IN CONSEGNA O CUSTODIA (DVC)	Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia	10%	250,00 euro per Sinistro	Limite 5% del massimale assicurato F1 - "R.C.T. Garanzia Base" per Sinistro/anno assicurativo, ridotto a 5.000,00 euro, per Sinistro/anno assicurativo, per danni da incendio.
	Danni alle centraline elettroniche	10%	250,00 euro per Sinistro	Limite di 1.000,00 euro, per Sinistro/anno assicurativo per danni alle centraline elettroniche.
	Per i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sui quali si eseguono i lavori di lavaggio automatico soltanto se il danno è causato da guasto o malfunzionamento dell'impianto di lavaggio automatico stesso	-	1.000,00 euro per ogni veicolo danneggiato	Limite di 5.000,00 euro per Sinistro e di 10.000,00 euro per anno assicurativo.
R.C. - PRESTATORI DI LAVORO STAGIONALI (STAG)		Come garanzia R.C.O. per danni subiti dai Prestatori di lavoro stagionali. Come garanzie R.C.T. per danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro stagionali. <i>Si veda anche quanto previsto dall'Art. 6.35 - "Parametro utilizzato per la tariffa (Numero Addetti) - Tolleranze.</i>		



**Ci sono limiti di copertura?**

<b>Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. POSTUMA (F4)</b>				
<b>R.C. Postuma</b> <i>Tipo 1) Postuma dell'installatore e manutentore</i>		<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (o minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di Indennizzo/Risarcimento</b>
<b>Postuma dell' installatore e manutentore</b>	<b>R.C. Postuma installatore e manutentore di cose in genere</b> <i>Termine massimo per la denuncia fino a 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale della Polizza.</i> Danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori	10% per danni a Cose	250,00 euro per Sinistro per danni a Cose	Massimale R.C.T. per Sinistro / Sinistro in serie / anno assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1) per danni a persona;</li> <li>• 10% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1) per danni a Cose;</li> <li>• 5% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1) per danni da interruzione o sospensione di attività;</li> <li>• 5.000,00 euro, per danni conseguenti ad errore di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/ 2008) o per errori commessi nel settaggio o reinstallazione di programmi di apparecchi o impianti di domotica civile.</li> </ul>
	<b>R.C. Postuma installatore di impianti, manutentore o riparatore di impianti previsti dal D.M. n. 37/2008</b> (e Legge n. 46/1990) <i>Termine massimo per la denuncia fino a 10 anni dalla data di ultimazione lavori, in vigenza temporale della Polizza.</i>		3.000,00 euro per Sinistro per danni da interruzione e sospensione di attività	

<b>Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. POSTUMA (F4)</b>				
<b>R.C. Postuma</b> <i>Tipo 2) - R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti e imbarcazioni</i>		<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (o minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di Indennizzo/Risarcimento</b>
<b>Postuma riparatore di veicoli o natanti e imbarcazioni</b>	<b>R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti e imbarcazioni</b> <i>Termine massimo per la denuncia fino a 24 mesi dalla riconsegna ai clienti, in vigenza temporale della Polizza.</i> Danni subiti e/o causati da veicoli o da natanti e imbarcazioni riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di impianti o accessori.	10% per danni a Cose	250,00 euro per Sinistro per danni a Cose	Massimale R.C.T. per Sinistro / anno assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1), per danni a persona;</li> <li>• 10% del massimale R.C.T. (Garanzia base - F1), per danni a cose.</li> </ul>
	<b>Clausole Opzionali R.C. Postuma</b>			
ESTENSIONI LIMITI - ATTIVITÀ PREGRESSA (A360) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Postuma		-	5.000,00 euro per Sinistro	Limite di 25.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo
ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI (A361)		Come garanzia F4 - R.C. Postuma		Limiti come garanzia F4 - R.C. Postuma
ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)		-	300,00 euro per Sinistro	Limite di indennizzo di 2.000 euro per Sinistro/anno assicurativo.

<b>Sezione F - Responsabilità Civile - GARANZIA R.C.O.</b>		
<b>F5 - Garanzia R.C.O.</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Limite di Indennizzo/Risarcimento</b>
Garanzia R.C.O. Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia R.C.O. sull'invalidità permanente indicata nella scheda di Polizza	Massimale per persona e massimale per Sinistro assicurati F5 - R.C.O

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. MALATTIE PROFESSIONALI**

<b>F6 - R.C. Malattie Professionali</b>	<b>Limite di Indennizzo/Risarcimento</b>
R.C. MALATTIE PROFESSIONALI	Limite per persona indicato nella scheda di Polizza
<b>Clausola Opzionale R.C. Malattie Professionali</b>	<b>Limite di Indennizzo/Risarcimento</b>
ESTENSIONE ATTIVITÀ PREGRESSA (A230) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Malattie professionali	Per ogni sinistro indennizzabile relativo all'attività pregressa la garanzia è prestata sino ad un limite del 25% del massimale assicurato per Sinistro e sino ad un limite del 25% del massimale assicurato per persona.

**Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. DATORIALE**

<b>F7 - R.C. Datoriale</b>	<b>Limite di Indennizzo/Risarcimento</b>		
R.C. DATORIALE (F7)	Massimale assicurato alla partita F7 - R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione.		
<b>R.C. Datoriale con operante la Clausola Opzionale R.C. "Prestatori di lavoro stagionali (STAG)"</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (o minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di Indennizzo/Risarcimento</b>
R.C. DATORIALE per perdite patrimoniali derivanti da richieste di Risarcimento promosse da un lavoratore stagionale Se prevista in Polizza la Clausole Opzionale R.C. "Prestatori di lavoro stagionali (STAG)"	10%	500,00 euro per Sinistro	Massimale assicurato alla Partita F7 - R.C. Datoriale

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. PRODOTTI**

<b>F8 - R.C. PRODOTTI</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (o minimo di scoperto)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in qualsiasi Paese esclusi U.S.A. e Canada	Vedi scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP)		Salvo diversamente indicato in polizza 1/3 del massimale R.C. Prodotti per sinistro/anno assicurativo - per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività; - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in U.S.A. e Canada	Vedi scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP)		
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77) Danni a persone	Scoperto 10% dell'importo di ciascun danno col minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP)		Limite di indennizzo Ritiro Prodotti indicato in polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP). Limite di 10.000,00 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77A) Danni a persone e/o cose	Scoperto 10% dell'importo di ciascun danno col minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP)		Limite di indennizzo Ritiro Prodotti indicato in polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP). Limite di 10.000,00 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.
R.C. Prodotti - TAMPERING (P70)	Scoperto 10% dell'importo di ciascun danno col minimo di 2.500,00 euro e col massimo di scoperto di 25.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP)		Limite di indennizzo Tampering di 100.000,00 euro, salvo diversamente indicato in polizza/allegato R.C. Prodotti (Mod. 2145 RCP). Limite di 10.000,00 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione F - Responsabilità Civile - R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (F9)**

<b>F9 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (o minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di Indennizzo/Risarcimento</b>
Proprietà del Fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico (Art. 6.30)	-	250, <sup>00</sup> euro per Sinistro	-
Proprietà del Fabbricato: fabbricati in stato di inattività per danni a cose (Art. 6.30)	-	1.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro	Limite di 500.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/anno assicurativo.
<b>Ulteriori garanzie richiamate per F9 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (o minimo di Scoperto)</b>	<b>Limite di Indennizzo/Risarcimento</b>
Danni materiali e diretti cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio del Fabbricato di proprietà dell'Assicurato (Art. 6.45)	-	-	Limite di 500.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro. Limite per anno assicurativo pari al 50% del massimale F9 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato"
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 6.45)	10%	1.500, <sup>00</sup> euro per Sinistro	Limite del 10% del massimale per danni a Cose F9 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" col massimo di 500.00, <sup>00</sup> euro per Sinistro/ anno assicurativo.
Danni a veicoli dei Prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa (Art. 6.45)	10%	300, <sup>00</sup> euro per veicolo danneggiato	-
Danni da inquinamento accidentale (Art. 6.45)	10%	1.500, <sup>00</sup> euro per Sinistro	Limite del 5% del massimale per danni a Cose F9 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" col massimo di 150.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/ anno assicurativo.
Committenza lavori di straordinaria manutenzione per danni a Cose (Art. 6.45)	10%	500, <sup>00</sup> euro per Sinistro	Entro il massimale per danni a Cose F9 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato", con il sotto limite di 500.000, <sup>00</sup> euro per Sinistro/ anno assicurativo.



## Ci sono limiti di copertura?

### Sezione G - TUTELA LEGALE

Garanzia Tutela Legale	Limite di Indennizzo
TUTELA LEGALE - Garanzia Base	Massimale per Sinistro G1 - "Tutela Legale - Garanzia base"
Garanzia Opzionale Estensione Pacchetto Sicurezza	
TUTELA LEGALE - Protezione dati e reputazione "on line"	Massimale per Sinistro G2 - "Protezione dati e reputazione "online"
	Per attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato sotto limite di 1.500,00 euro per sinistro/evento
	Per intervento di un perito tecnico informatico per attività di Flooding sotto limite di 2.000,00 euro per evento (3 contenuti lesivi su unica piattaforma web o stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse)



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?




<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Denuncia di sinistro</b></p> <p><b>Per le Sezioni A - Incendio All Risks, C - Furto e Rapina e D - Guasti Macchine:</b> il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato devono in caso di Sinistro Incendio o presumibilmente doloso, Esplosione o Scoppio, Furto, Rapina, Estorsione o Scippo, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA. Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato devono altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.</p> <p><b>Per la Sezione B - Danni Indiretti</b> (garanzie: Maggiori spese; Indennità Aggiuntiva 10% e Indennità aggiuntiva a scaglioni; Perdita Pigioni) la denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti, si intende valida anche per la garanzia danni indiretti.</p> <p><b>Per la Sezione F - Responsabilità Civile garanzie R.C.T./R.C.O.:</b> il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro compresi gli eventuali testimoni nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno).</p> <p><b>Per la garanzia R.C. Postuma:</b> fermo quanto sopra previsto per le garanzie di Responsabilità Civile, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, senza ritardo ad AXA la richiesta di risarcimento a lui rivolta e di inoltrare, con la massima tempestività, le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia di sinistro e quelli ottenuti successivamente.</p> <p><b>Per la garanzia R.C. Malattie Professionali:</b> fermo quanto sopra previsto per le garanzie di Responsabilità Civile, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, l'insorgenza di una malattia professionale o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi al caso denunciato.</p> <p><b>Per la garanzia R.C. Datoriale:</b> in caso di richiesta di risarcimento, l'impresa Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto ad AXA entro 3 giorni (art. 1913 C.C.). L'impresa Contraente e/o l'Assicurato/i devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.). Se l'impresa Contraente o l'Assicurato vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento, essi dovranno tempestivamente comunicare ad AXA mediante raccomandata A.R. tali circostanze, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una richiesta di risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima della potenziale perdita patrimoniale. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).</p> <p><b>Per le garanzie R.C. Prodotti:</b> fermo quanto sopra previsto per le garanzie di Responsabilità Civile, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, la richiesta di risarcimento o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria (comprese l'eventuale opportunità di procedere a operazioni di ritiro prodotti, qualora operante la garanzia P77 o P77A- Ritiro Prodotti ovvero P70 - Tampering), e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione – società di salvataggio:</b> Relativamente alle Sezioni A - Incendio, B - Danni Indiretti, D - Guasti macchine/Danni alle apparecchiature elettroniche, AXA, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA e uno dei seguenti partner:</p> <p>BELFOR Italia S.r.l – sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 – 21010 Cardano al Campo (VA);</p> <p>PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);</p> <p>BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD);</p> <p>RECOTECH - sede legale: Via dei Cairolì 49 - 50131 Firenze (FI).</p> <p>Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.</p>
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Relativamente alle prestazioni di Assistenza si rinvia a quanto previsto al successivo riquadro "Gestione da parte di altre imprese".</p> <p><b>Consulenza Legale Telefonica:</b> Se prevista la Sezione Assistenza si precisa, inoltre, quanto segue. AXA Assistance, tramite la sua Centrale Operativa, offre un servizio di consulenza legale telefonica, per fornire un supporto in caso di grave crisi determinata da evento previsto dalla presente Polizza che abbia come conseguenza una interruzione o rallentamento, anche parziale, dell'attività. Il supporto legale potrà riguardare, a titolo esemplificativo, i seguenti ambiti: diritto societario, rapporti di lavoro con i dipendenti e con i fornitori, reclami, violazione degli accordi di fornitura o di vendita, ecc. A fronte della richiesta, la Centrale Operativa provvederà a far richiamare l'Assicurato per la consulenza dal Legale incaricato, nel minor tempo possibile e comunque entro 3 giorni lavorativi. Il costo della consulenza è a carico di AXA.</p> <p><b>Modalità di denuncia del Sinistro:</b> Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;</li><li>• inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: <a href="mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it">axaassicurazioni@axa.legalmail.it</a> ;</li><li>• accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito <a href="http://www.axa.it">www.axa.it</a> ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);</li><li>• inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano.</li></ul> <p>In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee. Per le garanzie di Assistenza e/o Tutela legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia) Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p><b>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</b></p>
<b>Obblighi dell'impresa assicuratrice</b>	<p><b>Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo -</b> AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.</p> <p>Per i sinistri delle Sezioni A - "Incendio All Risks", B - "Danni Indiretti", C - "Furto e Rapina", verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo della Sezione C - "Furto e Rapina": "Esclusioni", lettere c) e d). In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio All Risks", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo della sezione incendio: "Esclusioni", lettera d).</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione D - "Guasti Macchine/Danni alle apparecchiature elettroniche", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo "Esclusioni", lettera c).</p> <p>Per le garanzie R.C. Prodotti che prevedono il ritiro diretto e/o indiretto, verificata l'operatività della garanzia "Ritiro prodotti (P77 o P77A)" o "Tampering (P70)", ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, AXA liquida l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'Assicurato e, avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni dalla data di accettazione del Contraente/Assicurato. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.</p>

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Obblighi dell'impresa assicuratrice</b>	<p>In caso di arbitrato (ai sensi dell'articolo "R.C. Prodotti - Arbitrato irrituale") il pagamento dell'indennizzo è eseguito da AXA entro 15 giorni dalla data dell'accordo diretto delle Parti, ovvero dalla data di consegna ad AXA della pronuncia definitiva degli arbitri. In caso di ritiro indiretto AXA ha facoltà, previa comunicazione al Contraente/Assicurato di pagare l'indennizzo relativo alla garanzia Ritiro Prodotti direttamente al terzo danneggiato che ha effettuato le operazioni di ritiro, ai sensi dell'art. 1917 C.C.</p> <p>Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'articolo "Gestione del sinistro" AXA Assistance si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi".</p>
 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</li> <li>ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</li> </ol> <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee).</p> <p>Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione.</p> <p>Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento.</p> <p>Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p><i>Trattamento fiscale dei premi</i> - Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p> <p>Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>
 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua.</p> <p>La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.</p> <p>In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia");</li> <li>- in caso di trasloco (articoli "Trasloco delle cose assicurate" delle sezioni incendio e furto); come disciplinato dall'articolo furto "Esclusioni", lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi (relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno).</li> </ul>



## Come posso disdire la polizza?

**Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.**



## A chi è rivolto questo prodotto?

Azienda Protetta - Linea PMI è un prodotto multigaranzia per piccole e medie imprese, rivolto a imprenditori, titolari e/o proprietari dei locali adibiti a magazzini e/o a imprese artigianali e manifatturiere.

Si tratta, pertanto, di clienti che hanno bisogno di una protezione personalizzabile per i danni ai beni dell'azienda ed i danni a terzi nell'esercizio dell'attività, in particolare una copertura per:

- i danni materiali e diretti al fabbricato, al Contenuto, alle Merci e/o ai Macchinari;
- le conseguenze economiche che possono derivare da danni descritti al punto precedente;
- guasti al Macchinario o danni alle Apparecchiature elettroniche
- danni provocati a terzi durante l'esercizio dell'attività e/o per infortuni dei dipendenti
- vizio di prodotto venduto
- le spese legali in riferimento a controversie derivanti dall'esercizio dell'attività
- danni di natura informatica
- ricevere assistenza in caso di emergenza all'interno dei locali

Con ulteriore possibilità di protezione personalizzata per le attività:

- agroalimentari (vino; salumi; formaggi; birra; olio etc.)
- negozi di abbigliamento
- ristorazione
- concessionarie e riparazioni veicoli
- cura della persona
- che adottano anche il lavoro da remoto / smart working



## Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte.

Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 20,8 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

**Compensi:** il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione.

L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità:

- modulo di richiesta online su sito internet **www.axa.it** "sezione Contatti".

Sono inoltre disponibili le seguenti ulteriori modalità:

- Mail: **reclami@axa.it**
- PEC: **reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it**
- Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO

avendo cura di indicare:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> alla sezione "per i Consumatori - Reclami".
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato:</b> tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a></p> <p><b>Arbitrato irrituale:</b> laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per la garanzia R.C. Prodotti in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia stessa R.C. Prodotti (e/o della garanzia Ritiro Prodotti o Tampering, qualora operanti in polizza relative clausole (P77 o P77A o P70), sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti i rimborsi ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dagli articoli: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" e "R.C. Prodotti arbitrato irrituale" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. <b>Per la Sezione Tutela Legale</b> in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.</p>
<p><b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</b></p> <p>L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le tue coperture assicurative in essere;</li> <li>• le tue condizioni contrattuali (<i>standard</i>);</li> <li>• lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.</li> </ul> <p>My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!</p>	